

## **2 I primi insediamenti in Terraferma**

---

**Sommario** 2.1 I centri maggiori. – 2.2 Treviso. – 2.3 Padova. – 2.4 Mestre.

### **2.1 I centri maggiori**

Se nella storia veneziana la crisi, da cui facciamo discendere la prima fase della nostra periodizzazione, era stata originata dalle conseguenze della guerra di Chioggia, nella storia ebraica la cesura/svolta si deve invece attribuire all'insuccesso dei banchi ashkenaziti, nella cui funzione, come abbiamo appena visto, il governo ducale aveva riposto molte, forse troppe aspettative. In questo quadro, volendo indicare il primo periodo di radicamento di nuclei ebraici sul territorio, potremmo fissare il termine *a quo* nell'ultimo decennio del Trecento – tra riassetto politico e fortunata creazione di un proprio Stato di Terraferma, esteso fin oltre Verona –, e, per limite *ante quam*, il secondo decennio del XV secolo, segnato dall'ampliamento territoriale fin oltre la Dalmazia, nell'intento di frenare le ambizioni imperiali e la minaccia ai suoi confini orientali.

Solo, dunque, nella misura in cui gli ebrei erano funzionali al disegno veneziano di ergersi a prima potenza regionale in Italia, poteva lo Stato legittimare l'eventuale vantaggio che gliene derivava dai loro banchi, traffici, e pratiche tecnico-scientifiche. E questa attenuante all'imperativo (categorico) di non ammetterli più sul proprio territorio veniva solennemente ribadita proprio nello scorcio di fine Trecento, da due decisioni del Senato. In un caso, si argomentava che, per poter ancora godere della graziosa accoglienza nel paese, dovevano dar prova di generosità, contribuendo in modo sostan-

---

zioso al sistema di imposizione fiscale;<sup>1</sup> nell'altro, veniva sancito un nesso diretto e immediato tra la loro presenza sul territorio, e la capacità d'intervenire, con adeguati mezzi, a sollievo delle comunità locali, di cui erano ospiti, quando queste si fossero trovate in emergenze d'ordine finanziario e sociale.<sup>2</sup> Insomma, si davano per acquisiti la loro diffusione sul terreno, e il conseguente beneficio che non poteva non derivarne allo Stato veneziano.

Come era nella migliore tradizione legislativa del Senato – e non c'era motivo la si sconfessasse neppure in ambito ebraico –, il decreto di espulsione da Venezia enunciava norme, allo stesso tempo, perentorie e ambigue, al fine di lasciarsi aperto uno spiraglio per revocare gli ordini già dati, qualora casi imprevisi avessero suggerito di disattenderli. Si sarebbe allora potuto usare il ritornello sulla nefasta esperienza avita in materia di loro accoglienza, per imporre agli ebrei di compensare con nuovi sacrifici finanziari il divario tra la magnanimità di quanti nelle proprie città subivano la loro presenza e gl'insufficienti benefici che ne traevano.<sup>3</sup> Diceva, dunque, la parte del Senato che col 1396 gli ebrei non erano più autorizzati a esercitare in Venezia il prestito su pegno e su chirografo, sotto una qualsiasi forma, foss'anche di sotterfugio («occulte»), ma non per questo venivano privati del permesso di entrare in città ogni quindici giorni e per altrettanto tempo trattenervisi (quindi, sottinteso, in pratica, fermarvisi un mese), purché esponessero il segno distintivo in bella mostra.<sup>4</sup> In verità, circolava anche un'altra interpretazione, ben più

**1** «Stant in dictis partibus, cum magno comodo et utilitate, et sine aliquo onere, quod est satis absurdum, considerato quod, in qualibet parte mundi ubi dicti iudei habitant, ipsi non stant sine magnis gravaminibus et extorsionibus» (*Senato Misti*, reg. 44, f. 46v, 20 giugno 1398). Questo richiamo alla storia universale resta un *unicum*, segno di un disagio, che in futuro Venezia non doveva più utilizzare, per non smentire il suo credo di *magistra* e antesignana della politica verso gli ebrei.

**2** «Reducendo illos iudeos ad prestandum ad minus pro libra quam prestant ad presens, secundum quod poterit obtinere, pro comodo et utilitate nostrorum fidelium, ostendendo eis quod intentio nostra sit quod omnino recedant et quod istud posset esse causa propter quam remanere possent» (*Senato Misti*, reg. 44, f. 71v, 17 novembre 1398).

**3** «Hoc provisum fuerit pro comodo pauperum personarum, et redundaverit et redundet in oppositum; [...] bonum sit providere, habito respectu quod antiqui nostri numquam eos voluerunt videre in Venetiis» (*Senato Misti*, reg. 43, f. 23r, 27 agosto 1394). Nella versione del testo, trascritta in *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 30r; compaiono in margine del *folio* una vistosa O (richiamo al segno distintivo) e l'intitolazione «Contra iudeos».

**4** «Elapso dicto termino, non possit stare in Venetiis aliquis iudeus ultra XV dies pro qualibet vice, qua veniret Venetias, et de quanto steterit aliquis iudeus in Venetiis, elapso dicto termino, debeat portare in veste superiori, supra pectus, unum O zallum quantitatis unius panis quatuor denariorum, quod sit bene apparens». «Pane» resta termine difficile da precisare: anziché in stretto senso alimentare, come si tende a dire, lo accosterei al plurale «pani», a denotarne consistenza e forma (nel nostro caso un cerchio, un tondello). In una disputa legale di primo Quattrocento si trova infatti l'espres-

restrittiva, della medesima legge, che dimezzava la durata del soggiorno in città, limitandola a due settimane e altrettante di assenza, senza però precisare il numero massimo di ingressi consentito. Si rischiava così di produrre un andirivieni ininterrotto di quegli ebrei che dai luoghi di residenza avevano più facile accesso a Venezia, mettendo in mora una legge tanto desiderata; oppure di provocare il traffico in senso inverso di quanti, in cerca di crediti, dovevano per forza recarsi fuori città, con grave disagio e maggiori spese. Questa scappatoia per eludere un divieto sacrosanto, in un primo momento non avvertita, spinse il Senato, già il mese successivo, a estendere la norma agli ebrei che abitavano fra Treviso e la Marca, il Cenedese, Mestre e il Mestrino, offrendoci così una preziosa prima mappa dei loro stanziamenti.<sup>5</sup>

Nella prima versione del decreto era stato applicato anche a questi ebrei, dislocati nel retroterra della capitale – e in grado quindi di nuocere al buon esito dell'operazione –, l'ordine di allontanarsi dalla città, attenuato però in sostanza dalle due settimane di soggiorno lecito, e dalla possibilità di accedervi negli intervalli. Nella versione definitiva del provvedimento, il Senato, con subitanea respipendenza, temendo gli effetti negativi di una misura tanto drastica sull'economia del territorio, ne dilazionò l'entrata in vigore, in attesa di valutare le reazioni delle autorità locali cui in ultima analisi spettava attuarlo. Ci si affidava insomma al parere di altri (*in primis*, i podestà, che erano pur sempre membri del suo stesso patriziato, ma provvisoriamente sensibili agli umori locali), quasi si cercasse altrove una certa condivisione di proprie responsabilità: tuttavia, era giocoforza che, laddove l'autorità del governo centrale stentava a manifestarsi, fosse poi difficile piegare alla propria volontà i desiderata delle città suddite, e disattendere i loro argomenti, malgrado si trattasse di intervenire in materie 'politiche' non di stretta pertinenza locale. A leggere in filigrana il quadro, Venezia adombrava il proposito di mantenere in vita i banchi già operativi, semplicemente sostituendo agli ebrei altri feneratori (cioè, dei cristiani). In questo contesto, l'entrata in vigore del divieto, che in teoria avrebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 1397, venne rinviata *sine die*.<sup>6</sup>

---

sione «quodam pane argenteo» (di 30 once ca), che richiama il nostro lingotto (*Senato Misti*, reg. 43, f. 23r, 27 agosto 1394 [testo migliore]; AACVr, reg. 9, f. 91v, 20 novembre 1422). In realtà, a una lettura attenta, la delibera, in palese contrasto con la normativa vigente, sembrava imporre il segno soltanto trascorsi i quindici giorni/due settimane di soggiorno autorizzato in città.

<sup>5</sup> *Senato Misti*, reg. 43, f. 29r, 28 settembre 1394. Ad avanzare la proposta erano stati tre consiglieri ducali (Giovanni Bembo, Guglielmo Querini e Zaccaria Gabriel), mentre i loro colleghi Nicola Bredani e Alvise Morosini preferivano rimettersi al parere delle autorità locali.

<sup>6</sup> *Senato Misti*, reg. 39, f. 124r, 4 agosto 1385; reg. 43, f. 23r, 27 agosto 1394.

Trascorsero altri sei mesi e, mentre si approssimava la scadenza della condotta, e, immaginiamo, erano in pieno svolgimento le operazioni di smobilizzo dei banchi (sulle cui modalità poco sappiamo) e la ricerca di nuove sedi, neppure l'ampiezza del provvedimento era ancora stata definita: doveva valere per tutti gli ebrei, oppure solo per coloro che esercitavano il prestito «ad uxuram»? Questa volta la risposta fu netta e ufficiale: la misura non si applicava ai medici, che in città già vivevano della propria arte; o a quelli disposti a trasferirsi all'unico scopo di esercitare la professione sanitaria,<sup>7</sup> evidentemente molto apprezzata, in tempi di pestilenza quasi ininterrotta.

In effetti, di un'espulsione si trattò; ma preferendo impiegare un termine più elusivo, la si definì una mancata proroga («elongari terminus»). All'opposto del clima positivo, di cui avevano goduto durante la condotta decennale del 1384 (e che, in virtù di una serie di rinnovi, avrebbe dovuto scadere nell'anno 1400), ora i banchieri ebrei attivi a Venezia non potevano certo sentirsi rassicurati, considerando l'intenzione di taluni senatori oltranzisti di chiedere garanzie che il provvedimento mai sarebbe stato revocato.<sup>8</sup> D'altronde, quasi il testo non fosse sufficientemente esplicito, la diffida a proporre di nuovo il tema della loro riammissione in città era accompagnata da una sequenza di tali e tanti Consigli deliberanti e giudiziari dello Stato cui sarebbe toccato dare il proprio assenso praticamente all'unanimità, da ricordare le grida di manzoniana memoria sull'effettiva certezza di successo a lunga scadenza dei proponenti, adesso vincitori, ma in futuro, chissà.

## 2.2 Treviso

Quel termine, 'espulsione', dalla precisa valenza giuridica/pratica, che non era stato usato nei confronti dei prestatori ebrei a Venezia, figurava invece nel decreto col quale la Dominante riteneva di potersi imporre sulla città suddita di Treviso, da poco ritornata sotto la sua ala protettrice - 'ombra' si definiva, in termini elegiaci. E mai espressione fu più a proposito; e più istruttivo un fitto carteggio, che tra centro e periferia si scambiarono membri della stessa classe di governo, a seconda disquisissero della presenza ebraica standosene nella capi-

<sup>7</sup> «Sunt, seu venient Venecias, et honeste vivent sine mutare ad usuram, qui possint stare sicut stant ad presens»: l'elenco molto generico, si limitava a menzionare «magister Salomon et alii iudei medici». Questo capitolo della delibera, proposto dai consiglieri ducali Nicolò Foscolo, Antonio Morosini e Marino Caravello, fu votato da 119 rogati (astenuti in 22), mentre ben 324 si pronunciarono a favore del primo, presentato da Pietro Marcello, Pietro Pisani e Marco Falier, per imporre l'espulsione generale: «dicta pars in Rogatis intelligatur pro omnibus iudeis, qui, quocumque modo et cuiuscumque conditionis existant, se reperiant seu reperi(r)ent imposterum in Veneciis» (MC, reg. 21, f. 82v, 3 aprile 1395).

<sup>8</sup> MC, reg. 21, f. 82v, 3 aprile 1395.

tale, oppure subendo la diretta pressione degli interessi locali: a mo' di verbale, le lettere da Treviso riportavano, in un latino sgrammaticato, le problematiche e discussioni che il tema vi suscitava.

La signoria veneziana sulla città aveva subito una breve interruzione negli anni Ottanta (1381-1388); nel decennio ancora precedente aveva tentato, senza particolare successo (ed energia?), di risolvere le questioni provocate dalle «malitie et fraudes» dei banchieri fiorentini.<sup>9</sup> Quando poi ebbe riannessa Treviso, si avvide che nel breve lasso della loro dominazione, i Carraresi avevano introdotto in città il credito ebraico,<sup>10</sup> cui Venezia si limitò a dare una veste ufficiale: così, nel 1389<sup>11</sup> Salomone e Ber da Rothenburg si accordavano col Comune, auspicando Marco Zeno (il primo podestà del rinnovato dominio veneziano), per prestare su pegno al 15%.<sup>12</sup> A questo capitolato si associavano, giusto due anni più tardi, i fratelli Sansone e Leone del fu Vivelino da Colonia, Samuele del fu Salomone da Candia e Moise del fu Josef di Francia, banchieri già operanti a Venezia.

Ora, allorché nel 1394 Venezia deliberò di rivolgersi al podestà di Treviso per sapere se, a suo giudizio, la città poteva fare a meno («pertransire») di prestatori, ebrei o altri che fossero, il Senato gli suggeriva, a mo' d'inciso, di trovarsi un feneratoro disposto ad accettare le condizioni meno onerose possibili, e, *in primis*, il tasso mensile di 3 denari per lira (ossia al 15% annuo).<sup>13</sup> E di quel benevolo prestatore il decreto taceva il nome, pur avendolo già in mente. Questo

**9** Tra le numerose misure introdotte al fine di guadagnarsi il favore dei trevisani, figurava, all'ottavo punto, la gestione locale della vendita dei pegni: con i prestatori ebrei si riproporrà il problema, come pure riecheggerà il linguaggio deprecatorio già usato verso i banchieri toscani (*Senato Misti*, reg. 36, ff. 9v-10r; 5 maggio 1377). I due principali *campsores* locali, Cino di Zegna e Matteo di Meliore, entrambi fiorentini, con rilevanti interessi anche a Mestre (nell'appalto del dazio del pane e del vino), preferirono stendere il testamento a Venezia, sul letto di morte, chiedendo venia per le usure «extortas per usurariam pravitatem» e scaricando su esecutori ed eredi l'onere di risarcire le vittime (*Cassiere della Bolla ducale. Grazie*, reg. 16, 2: 501 nota 1149, anno 1368; *CI*, Notai, b. 37, Ottone di Castignoli, perg., 28 agosto 1371; *Not. Test.*, b. 856, Notai diversi, non ident., ced. cart., 7 giugno 1373).

**10** Come risulta anche in Möschter (*Juden*, 353-4, doc. 1, 7 dicembre 1391), gli ebrei si erano insediati a Treviso sotto la signoria dei Carraresi; prima di allora, non comparivano in alcun elenco (ad es., *Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 15: 458-60, doc. 848), né li menzionava la parte del Senato del 5 maggio 1377.

**11** Möschter (*Juden*, 353-4, doc. 1) ha pubblicato le poche clausole dei «pacta et conventiones» dell'11 maggio 1389, trascritte nell'estensione (7 dicembre 1391) della condotta ai nuovi soci; l'articolo più rilevante stabiliva che l'interesse del 15% (evidentemente molto basso) si applicasse ai mutui su pegni di un certo pregio, e vietava di prestare su quelli d'origine ecclesiastica («soura argentiera, drapamenta de lana e de lino et altre colse, salvo che non li sea tegnudi soura colsa alguna de gliesia»). Nulla era specificato per i debiti di scritta.

**12** Appena cinque anni più tardi Venezia si augurava di reperire «iudei vel alii prestatores» disposti ad applicare questo tasso (*Senato Misti*, reg. 43, f. 29r; 28 settembre 1394).

**13** *Senato Misti*, reg. 43, f. 29r; 28 settembre 1394.

testo, altrettanto cauto riguardo ai provvedimenti da adottare contro gli ebrei quanto il precedente appariva fermo,<sup>14</sup> era stato approvato a larghissima maggioranza, su proposta di due consiglieri ducali, Nicolò Bredani e Alvise Morosini. Del primo nulla sappiamo in proposito;<sup>15</sup> il secondo, invece, aveva già avuto esperienza diretta di governo a Treviso nel 1393,<sup>16</sup> e di nuovo nel 1395, allorquando, nella veste di podestà e capitano, concedeva a Mosè da Spira - a distanza di pochi mesi dalla ventilata espulsione - di trasferirsi in città con la famiglia, equiparandolo agli altri banchieri ebrei;<sup>17</sup> e sarà ancora sempre il Morosini, tra la primavera e l'estate del 1401, a saggiare la fatica di garantire la difesa locale, mentre da nord premevano gli ungheresi e in città scoppiavano tumulti contro gli «staçonarii et mercatores» (cristiani), affamatori del popolo.<sup>18</sup>

Pur non disponendo dell'inchiesta da lui svolta mentre era podestà di Treviso, l'approccio del Morosini, a supporto del gradimento espresso dal Consiglio comunale per una maggiore presenza di banchieri ebrei, emerge dalla sua relazione di fine mandato al Senato. D'altronde, a una ventina di giorni dalla delibera dei rogati per il loro definitivo allontanamento, su un tavolo della Cancelleria trevisana veniva steso l'atto di compravendita di un cimitero, in cui accogliere le salme degli ebrei, stessero già in città o ci venissero in futuro ad abitare.<sup>19</sup> Trascorso un anno, il favore delle autorità veneziane aveva nuovamente modo di manifestarsi: al podestà Alvise subentrava un altro Morosini, di nome Egidio, pronto a condividere le ragioni dei trevisani e a sanzionare i beccai che, contravvenendo ai capitolati, si permettevano di vendere la carne *casher* a prezzo maggiorato e,

**14** *Senato Misti*, reg. 43, f. 29r; 28 settembre 1394.

**15** Se non a Treviso, di ebrei si era certo occupato a Corfù, dove, da consigliere ducale, aveva accordato a due loro delegati una condotta («privilegia») migliorativa rispetto allo *status*, di cui godevano sotto gli imperatori bizantini e i re angioini; inoltre, ai suoi tempi, si annoverava un ebreo tra i sei sindaci dell'«Universitas corphiensis», che si recarono a Venezia a prestare omaggio (*Senato Misti*, reg. 40, f. 61v, 22 gennaio 1387; Thiriet, *Régestes des délibérations*, 174, nr. 721; Raphayn de Caresinis, *Chronica*, 62-3; Segre, «Ebrei a Corfù», 504).

**16** *CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, fasc. 1393, 7 luglio 1393.

**17** Progenitore dei tipografi Soncino, fu il primo della famiglia a trasferirsi in Italia. Colorni (*Judaica minora*, 346-7) ne ha ricostruito storia e genealogia; Möschter (*Juden*, 333) ha posticipato al 25 giugno 1395 la data della condotta.

**18** *Senato Misti*, reg. 45, ff. 66r, 81r, 98v, 24 marzo, 26 maggio, 23 agosto 1401; reg. 46, f. 56v, 17 novembre 1402. Nel 1402 si dovettero introdurre misure d'emergenza per ripopolare la città.

**19** Mayo del fu Samuele de Alemagna, Jacob de Benedicti de Numarcho [Neumarkt] e Sansone del fu Frenelino pagarono 45 ducati al venditore per «uno sedimento terre cum muraleis» nel borgo Santi Quaranta, firmando a nome di tutti gli ebrei già residenti a Treviso e di quelli che vi si fossero trasferiti in futuro («vel qui de cetero habitabunt»). Il rogito, 4 settembre 1394, è in Möschter (*Juden*, 354, doc. 2).

fatto ancora più grave, ostacolavano la macellazione rituale.<sup>20</sup> E, intanto, il censimento registrava la presenza in città di oltre un centinaio di ebrei, suddivisi in dodici famiglie.<sup>21</sup>

Nel 1401, sotto la minaccia delle truppe imperiali e nell'urgenza di risollevare il Trevisano, Venezia tornava ad affidarsi al maggiore dei due Morosini, per provare a gestire una situazione che si era andata via via ingarbugliando. Il suo predecessore, Pietro Pisani, neppure un anno prima, in Senato, aveva perorato con successo la richiesta dell'arte del lanificio di farsi finanziare dai banchi ebraici al tasso, particolarmente vantaggioso, del 20%;<sup>22</sup> poi, a distanza di una ventina di giorni, si era rimangiato la proposta, invitando il Senato, nel consueto linguaggio roboante – che tutto legittimava e giustificava –,<sup>23</sup> a deliberarne la cacciata, a motivo di un atto sacrilego da loro compiuto in città. Anche stavolta Venezia aveva espresso plauso e consenso: perciò, il 4 luglio 1400, il banditore leggeva sulle scale del Comune (in piazza delle Erbe) e in piazza del Duomo l'ordine, diretto a tutti gli ebrei, di abbandonare la città entro quindici giorni, e non più farvi ritorno se non per transito; dalla misura erano esclusi solo i gestori dei quattro banchi, cui veniva però imposto di trasferirsi lontano dai luoghi sacri.<sup>24</sup>

Poi, a primavera del 1401, c'era stato l'avvicendamento del Morosini al Pisani, che, rientrato a Venezia, avrebbe esposto in Senato un quadro drammatico della sua esperienza di podestà. Accusò la vendita a credito di cereali e panni – emblematici del binomio vitto-lavoro, con immediato rinvio alla principale industria locale, il lanificio – di aver spinto alla disperazione «pauperes persone, vidue et alie parve conditionis», vittime dell'ingordigia dei mercanti, capaci, a suo dire, di raddoppiare il guadagno sul prezzo effettivo della merce.<sup>25</sup> Nella

**20** Möschter, *Juden*, 355-6, doc. 3, 22 settembre 1396, per la protesta, presentata al podestà e capitano Egidio Morosini da Jacob da Neumarkt.

**21** Möschter, *Juden*, 356-60, 3 aprile 1397, censimento delle bocche e degli armigeri, eseguito per ordine del suddetto Morosini. Vi si leggono parentela, età e indirizzo di ogni singolo gruppo familiare, oltre, talvolta, ad altre annotazioni: compaiono tre «magistri» (rabbini e maestri/precettori di ebraico), nessuno è chiamato banchiere (malgrado Ber, Jacob di Benedetto, Moise di Francia, Sansone avessero famiglie molto allargate), e solo di Salamone – l'unico definito medico fisico e, assieme ai suoi due figli «armigero» – sono indicate mogli e figli (ma senza darne l'età).

**22** *Senato Misti*, reg. 45, f. 13r, 14 maggio 1400.

**23** «Cum tanto ignominio et vituperio nostre sancte fidei, ipsam spreverunt et spernunt» (*Senato Misti*, reg. 45, f. 16r, 13 giugno 1400).

**24** Möschter, *Juden*, 371, doc. 13, 4 luglio 1400. La parte del 13 giugno 1400 (*Senato Misti*, reg. 45, f. 16r) fu comunicata al Pisani il giorno successivo (Möschter, *Juden*, 370, doc. 12).

**25** Da notare: l'ordine di far leggere dal banditore, al mercato del sabato, una diffida contro chiunque tentasse di trarre in inganno «pauperes, villani et alie bone persone», ha figurato, per una quarantina di anni (1398-1435 ca), tra le 'istruzioni' con-

relazione l'«usura, seu spe usure» era definita «abominabilis Deo et hominibus»,<sup>26</sup> usando una terminologia di solito riservata agli ebrei, ma questa volta, in tempo di peste e carestia, indirizzata a quei cristiani, che, con tracotanza e sprezzo della fede, avevano osato applicare tassi così esosi da spingere il vescovo a denunciare dal pulpito gli speculatori, promettendo di far loro risarcire il maltolto.<sup>27</sup>

Perciò, mentre a Venezia si dibatteva sul modo migliore per alleviare le condizioni dei debitori, a Treviso il banditore, d'ordine del podestà Alvise Morosini, ordinava a tutti gli «iudei tam fenerantes quam non fenerantes» di presentarsi, entro dieci giorni, in Cancelleria per far registrare i membri delle loro famiglie, la contrada e la casa d'abitazione, sotto pena di 100 lire e ben tre mesi di carcere.<sup>28</sup> Non restava che far buon viso agli ebrei, almeno per il futuro prossimo.

In effetti, a Treviso e nel suo distretto, i provvedimenti del 1397 e del 1400 non avevano trovato applicazione; anzi, lamentavano le autorità veneziane, gli ebrei erano aumentati, molti i nuovi arrivati, con loro grande beneficio, e a tutto disdoro («honor») della Signoria, offesa al buon senso e al costume.<sup>29</sup> Almeno se ne potesse trarre profitto, si ragionava nelle alte sfere governative. Il Senato aveva quindi ordinato al podestà di convocare subito alcuni dei 'principali' ebrei a cui far presente, con adeguate parole, l'urgenza di mostrare nei fatti riconoscenza al magnanimo dominio veneziano. Il dialogo con gli ebrei, che si suggeriva di sviluppare in toni eccezionalmente melliflui, doveva indurli a riunirsi in conciliabolo, entro un mese, e, assieme ai loro correligionari di Ceneda e del Trevisano, dar prova di gratitudine verso la Repubblica; qualora, però, non avessero essi stessi presentato un'offerta migliore, li si preavvertiva che sarebbe stato loro richiesto un sussidio annuo di 3.000 ducati, pena l'espulsione entro sei mesi.<sup>30</sup>

A cinque mesi da quest'operazione, ammantata di malcelata benevolenza, il risultato non poteva essere più fallimentare: il podestà Michele Contarini, delegato a trattare con i banchieri ebrei, ritene-

---

segnate ai podestà inviati ad amministrare Treviso (ma anche Ceneda e il Trevisano) (*Collegio*, Form., reg. 5, f. 5v).

**26** Il Pisani proponeva di riservare la pena del carcere solo ai debitori dello Stato, e ai «villici et laboratores» colpevoli di manchevolezze verso i loro padroni, cui comunque raccomandava indulgenza. Alla fine, tra molte incertezze, si decise di affidare ad avvocati e notai trevisani il patrocinio di poveri e vedove (*Senato Misti*, reg. 45, f. 81r, 26 maggio 1401).

**27** *Senato Misti*, reg. 46, f. 69r, 16 marzo 1403. La decisione del vescovo Gambacorta incontrò l'opposizione del Senato, che non intendeva cedere al clero l'autorità in materia di usura.

**28** Möschter, *Juden*, 371-2, doc. 14, 10 aprile 1401.

**29** *Senato Misti*, reg. 44, f. 46v, 20 giugno 1398.

**30** *Senato Misti*, reg. 44, f. 46v, 20 giugno 1398.

va, in piena coscienza, avessero un giro d'affari troppo modesto per giustificare un qualsiasi loro apporto all'erario statale, mentre, all'economia tutta, offrivano modalità tanto vantaggiose di prestito da essere insostituibili; pure le campagne avrebbero sofferto, se private dei loro crediti. Ne era profondamente convinto, e l'aveva più volte ribadito: Treviso non poteva fare a meno di questi banchi; dello stesso avviso era il Comune, che aveva inviato suoi oratori a supplicare la Dominante a considerare quanto il prestatore ebreo fosse indispensabile alla città e offrisse clausole e tassi ben più favorevoli rispetto a chiunque altro.<sup>31</sup> Insomma, il quadro descritto dal podestà sul letto di morte poteva pure risentire delle sue deboli capacità fisiche, ma la situazione locale imponeva di fare marcia indietro: il suo successore fu incaricato di strappare agli ebrei condizioni ancora migliori, agitando l'arma ormai spuntata dell'espulsione, e in fine accordarsi, in ogni caso, su tempi e modi soddisfacenti per entrambe le parti.<sup>32</sup> Così, nel 1400, l'istituzione di un nuovo banco, disposto a praticare il tasso d'interesse del 20%, ritenuto congruo dall'arte dei lanaioli – che l'aveva espressamente richiesto –, fotografava in modo plastico la geografia dell'attività feneratizia ebraica a Treviso a inizio del XV secolo.<sup>33</sup>

Allorquando, nel 1409, Venezia si propose nuovamente, ma con ben diversa efficacia, di ottenere dagli ebrei di Treviso un tasso annuo di 1.000 lire, impiegò altri argomenti, sottolineando i benefici che l'ordine pubblico, assicurato da un forte potere centrale, rappresentava per le economie locali, e, di rimando, per la prosperità dei banchi. Perciò, non potevano certo esimersi dal partecipare degli oneri, avendo ben presente l'immediata ricaduta sul loro benessere di questa migliore condizione politica.<sup>34</sup> Eppure, anche in questo mo-

**31** *Senato Misti*, reg. 44, f. 71v, 17 novembre 1398. In quei mesi, vi furono tre podestà, in rapida successione: al Contarini, richiamato a Venezia ormai sul letto di morte, subentrò Bartolomeo Moro, a sua volta presto sostituito da Remigio Soranzo (*Senato Misti*, reg. 44, ff. 75v, 106v, 23 dicembre 1398, 16 giugno 1399).

**32** Il successivo podestà, Moro «cum illis dextris verbis et modis que sue sapientie videbuntur, debeat procurare et tenere modum de reducendo illos iudeos ad prestandum ad minus pro libra [...] pro comodo et utilitate nostrorum fidelium, ostendendo eis quod intentio nostra sit quod omnino recedant et quod istud posset esse causa propter quam remanere possent, et quando reduxerit ipsos iudeos ad prestandum ad quam minus poterit, tunc, suo loco et tempore, dicere eis debeat quod placet nobis quod ipsi remaneant» (*Senato Misti*, reg. 44, f. 71v, 17 novembre 1398).

**33** *Senato Misti*, reg. 45, f. 13r, 14 maggio 1400, giusto un mese prima del bando di espulsione.

**34** *Senato Misti*, reg. 48, f. 59r, 21 marzo 1409. In particolare a Treviso, era molto stretto il nesso tra gli affari in denaro al banco e in merci sulla piazza; così, proprio quell'anno, il podestà Francesco Pisani avvertiva il Comune che Ancelino di Lazo de Rempurch (Regensburg?), abitando e prestando in città, doveva essere trattato alla stregua degli altri «nostros homines et cives» «in mutuando et traffegando» (Möschter, *Juden*, 379, doc. 17, 15 ottobre 1409).

mento, la città tentò di intercedere, chiedendo il tributo corrisposto dagli ebrei venisse dimezzato, perché, altrimenti – si spiegava al governo veneziano –, minacciavano di lasciare scadere, a fine anno, la condotta, e nessuno era disposto a loro subentrare.<sup>35</sup> Insomma, nel primo decennio del Quattrocento, Venezia doveva riscontrare che proprio l'attività feneratizia ebraica, forse contro le sue stesse reali intenzioni, valse a favorire il ripopolamento del territorio trevisano, uscito esausto da un periodo di guerre e carestie, e a contrastare la fuga dalle città e l'abbandono delle campagne.

L'alternativa fra tranquillità e sicurezza degli ebrei – in effetti, dei loro banchi, unica attività meritevole di attenzione da parte dello Stato veneto – e loro cacciata dalle città, rappresentava un falso dilemma, perché doppiamente lesivo degli interessi dei debitori cristiani, che avevano contratto debiti, impegnando i propri averi: rischiavano di perderli tanto senza un'adeguata protezione dei banchi stessi da assalti e incendi, quanto nel caso scadenze troppo ravvicinate e impreviste ne ostacolassero il riscatto a tempo debito. Tuttavia, se l'alternativa non era di necessità funzionale a una scelta automatica e immediata della misura più estrema – l'espulsione, con relativa chiusura dei banchi –, non la escludeva neppure; la lasciava semplicemente aleggiare, qualora a livello locale e/o centrale qualcuno la sollecitasse. Forse non era, nelle intenzioni, un ricatto nei confronti degli ebrei, ma così certo poteva da loro essere percepita.

### 2.3 Padova

Quasi si procedesse un passo alla volta, il sistema creditizio ebraico era ormai definito a Treviso al momento in cui i Carraresi venivano liquidati con le maniere brusche, a fine 1405. Gli ebrei, che sotto il loro dominio avevano aperto una serie di banchi anche nel Padovano, furono coinvolti nella caduta di Francesco Novello (l'ultimo della dinastia), perché ritenuti a lui legati: in effetti, la relazione tra *dominus* ed ebreo caratteristica dell'Italia rinascimentale, era un connotato di quel governo già nel tardo Trecento, a differenza di altre terre in Veneto.

Sotto la loro signoria si era infatti formato un reticolo di banchi tra Monselice, Este e Montagnana, che si diramava verso Piove di Sacco e Cittadella, e lambiva il Vicentino;<sup>36</sup> ad attrarre i capitali degli ebrei

<sup>35</sup> Möschter, *Juden*, 377-8, doc. 16, 27 giugno 1409; in questo, come in ogni altro caso, l'invio di un'ambasceria nella capitale richiedeva l'autorizzazione – e, quindi, il consenso – del podestà (allora Paolo Querini), presente alla seduta, nella sala dei pavesi del Palazzo comunale. Di una presunta cacciata degli ebrei da Treviso nel 1409 parlava, senza addurre prove, il Gallicciolli (*Delle memorie venete*, 2: 294, § 911).

<sup>36</sup> Del banco di Lonigo, gestito nel 1396 dal padovano Leone del fu Consiglio da Peregia, scrive il Ciscato (*Gli ebrei in Padova*, 19), mentre la Scuro («Gli ebrei e le eco-

non erano soltanto le condizioni di prestito particolarmente favorevoli, ma altresì quella relativa tranquillità, rappresentata dal vivere e operare all'interno di una corte di proprietà signorile, nella quale l'attività di gestione del denaro e custodia dei pegni erano al riparo dai pericoli esterni tanto quanto lo erano le famiglie con relativi beni ed effetti personali. Si riproduceva qui il modello classico di 'casa dell'ebreo' - immagine ricorrente nell'esperienza dei prestatori dell'Italia centro-settentrionale del tardo Medioevo -, con un aspetto piuttosto singolare: il Carrarese, nella duplice veste di padrone di casa e di signore territoriale, riscuoteva sia il fitto per la casa che il censo per la condotta, entrambi elementi fondativi della presenza ebraica sul territorio.<sup>37</sup>

Per pura coincidenza, molte licenze di prestito feneratizio vennero a scadenza nei mesi caldi della presa del potere da parte del governo veneziano, e furono rinnovate, quasi in automatico, per un quinquennio, nella primavera del 1406: fra le prime Monselice, Este, Montagnana e Piove di Sacco,<sup>38</sup> cui fece seguito Padova.<sup>39</sup> Qui, in autunno, e sempre per cinque anni, fu rafferzata al «vir comendabilis et discretus» Abramo del fu maestro Aliucio e a suo figlio Isacco la condotta del banco al Volto dei Negri, attribuita loro dal precedente re-

---

nomie del contado», 67-8) retrodata di qualche anno l'apertura del banco, ritenendolo il primo della zona.

**37** A Piove la tariffa onnicomprensiva era di 100 lire l'anno per dieci anni; a Montagnana di 50 ducati (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 229-31, doc. I; 232-6, doc. II).

**38** Lo stesso fece Venezia nel 1411 per i capitoli del 1406, raccomandando ai rettori di Padova di provare ad accrescere il tributo se ritenevano gli ebrei si fossero nel frattempo arricchiti (*Senato Misti*, reg. 49, f. 23r, 4 maggio 1411; Ashtor, «Gli inizi», 25). Nell'autunno del 1405, i Savi di Guerra avevano proceduto a sistemare i conti di molti debitori della zona tra Monselice, Este e Montagnana, ormai 'nostri sudditi', verso i cittadini padovani non ancora venuti «ad nostram obedientiam», e quasi definiti usurai, «ad usuram a civibus paduanis» (*Senato Secreti*, reg. 2, f. 158r, 17 ottobre 1405). Il tasso, talvolta detto «utilitate seu fenore», talora «fenore seu usuris», del 30% era ancora previsto dalla condotta rinnovata nel 1400 per Montagnana, e in quella per Piove. Da sottolineare, nell'area tra Monselice, Este e Montagnana, l'insistenza sulla parola «vero» riferita all'entità del pegno e del capitale, su cui contabilizzare l'interesse (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, docc. I e II). Bevilacqua Krasner («Da Bologna a Padova», 83, 90) ha recentemente studiato le prime due generazioni dei Finzi e quei loro rami, che da Padova si estesero in direzione sud verso Bologna, fino a quando (nel 1404) ne divennero titolari i fratelli Salomone e Gaio di Musettino.

**39** Di nuovo, nel 1411, si trattò di un rinnovo quasi di *routine*, meglio una proroga, per un altro quinquennio, accompagnato dall'insistenza su un aumento del gettito, cui erano tenuti a contribuire, per la loro parte, i prestatori di recente immigrati in città, se volevano restarvi. In una curiosa premessa, il Senato sottolineava la necessità di inserire questo punto nella delibera votata appena dieci giorni prima. Evidentemente, la pratica di rinnovo era unica, come unico era il legame di interessi tra la città e il suo distretto; cf., ad es., il caso di maestro Abramo da Roma, che teneva banco anche a Piove e a Cittadella, e dei suddetti fratelli Finzi (*Senato Misti*, reg. 49, f. 23v, 15 maggio 1411; Ashtor, «Gli inizi», 25). La personalità e biografia del medico Abramo da Roma, rabbino, uomo di lettere e delegato al Convegno di Bologna del 1415, sono state, di recente, ridisegnate da Nissim («Nomi ebraici», 75-6).

gime, appena un anno prima della sua caduta. In realtà, la proroga ridimensionava talune delle clausole più favorevoli al banchiere, non ultima la sua durata (in precedenza, decennale); d'altronde, a compendio del diverso approccio delle nuove autorità, vennero introdotte nel testo originario tre parole («modis, incommodis et conditionibus») in cui si riassumeva il senso più profondo della revisione impressa alla condotta. Di questi termini, il secondo suonava particolarmente inusuale; ed era, in ogni modo, la spia di una prossima svolta in materia di banchi feneratizi, e quindi di politica verso il mondo ebraico.<sup>40</sup>

Infatti, a firmare i rinnovi erano stati i primi rettori padovani di estrazione veneziana, sulla base del mandato loro conferito dalla ducale del 18 aprile 1406, lettera d'indirizzo predisposta dal Consiglio dei Dieci, suprema magistratura in materia di sicurezza e ordine pubblico.<sup>41</sup> Secondo, dunque, le istruzioni, era inderogabile compito primario del podestà Marino Caravello e del capitano Zaccaria Trevisan sradicare finanche la memoria dei Carraresi, a partire dalle loro arche in cattedrale, sostituendo immediatamente il leone di San Marco a ogni e qualsiasi insegna e arma di quel regime ormai sepolto.<sup>42</sup> Per non frapporre tempo all'operazione, il capo dei Dieci Marco Giustinian si era già recato di persona a sequestrare tutti i «libri et scripture» del passato governo, li aveva esaminati, e poi dati alle fiamme nella 'camera delle armi' del suo Consiglio.<sup>43</sup> E, certo, tra queste carte non potevano non essercene anche sugli ebrei, per i quali tirava aria di tempesta.

I Carraresi avevano dissipato gli ultimi anni della loro signoria nell'immane sforzo per anettere terre viscontee; invece, si erano visti costretti ad abbandonare nelle mani di Venezia, con precipitosa rinuncia, Vicenza e Verona (tra maggio 1404 e giugno 1405), ritrovandosi senza un retroterra, al di fuori del loro distretto. La sconfitta militare e il cambio di regime costarono caro ai padovani: prestiti forzosi, svalutazione della moneta di conio carrarese e apprezzamento dello scarso circolante veneziano, grave crisi annonaria e impoverimento di tutti i ceti locali, *in primis* le classi popolari. Il governo veneziano rifiutò di addossarsi i debiti pregressi, malgrado avesse incamerato, senza troppe remore, i beni del passato regime e di quanti venissero sospettati di esserne stati fautori, e per ciò stesso, dichiarati nemici del nuovo potere.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 23-5, doc. 2, 5 ottobre 1406.

<sup>41</sup> *CX Misti*, reg. 8, f. 126v, 13 aprile 1406.

<sup>42</sup> *Senato Secreti*, reg. 2, f. 179v, 2 gennaio 1406.

<sup>43</sup> *CX Misti*, reg. 8, f. 131r, 132r. I Dieci vi custodivano le armi da usare in inchieste particolarmente sensibili.

<sup>44</sup> Al Comune e a singoli cittadini che insistevano per facilitazioni nel recupero dei propri crediti, rispose, piuttosto ruvido, il futuro doge Tommaso Mocenigo, al suo rien-

Questi metodi spicci trovarono eco immediata nella condizione degli ebrei padovani: in una delle primissime delibere adottate dal Senato «pro honore nostri dominii et pro comodo civium et fidelium nostrorum Padue», all'ordine del giorno figuravano due soli temi – e tra loro connessi: la sovrabbondanza di pegni in mano agli ebrei («super facto iudeorum, qui habent in pignus bonam partem substantie civium predictorum»), e la necessità di agevolarne il riscatto, evitando che la svalutazione della moneta corrente ne accrescesse il costo. Si decise perciò di fissare in quattro mesi la scadenza per il cambio di quattrini, sestini e soldi carraresi in ducati veneziani, e di autorizzare i debitori a recuperare, entro lo stesso tempo, i propri beni, pagandoli nella medesima moneta in cui li avevano impegnati, prode compreso. Per chi, sempre entro detto termine, non fosse stato in grado di affrontare la spesa, si offriva, in alternativa, di monetizzare il presumibile valore d'asta del pegno. Ma, a questo punto della delibera, una modifica terminologica introdotta nel testo svelava il vero nocciolo del problema: la discussione in Senato si era spostata dagli ebrei ai «iudei et usurarii» e ai «banchi usurariorum».<sup>45</sup>

Senza risalire troppo addietro, già la cappella degli Scrovegni ricordava quanto l'usura cristiana fosse un problema scottante, senza facili vie d'uscita.<sup>46</sup> Nel 1390 a Padova un processo per usura aveva evidenziato l'assillo dei banchieri cristiani, combattuti fra interessi mondani e scrupoli di coscienza: un testimone aveva ammesso di essere stato cliente del banco feneratizio di un prestatore parmenese, e di essersi a più riprese procurato denaro al 30% su pegno. Aveva anche raccontato di quando, un certo giorno, chiedendo al banchiere perché avesse chiuso con quell'impresa e aperto una bottega di *strazzeria*, si era sentito rispondere che volentieri, se fosse dipeso da lui, e non avesse temuto di incorrere in peccato, avrebbe continuato a prestare, e non al 30 – già il doppio del permesso –, ma addirittura al 60%.<sup>47</sup>

---

tro da Padova, dove era stato il primo podestà veneziano: si accontentassero dei benefici che aveva loro concesso – e che, forse, a suo parere, non meritavano («honeste denegare potuissem») (*Senato Secreti*, reg. 2, f. 166r, 19 novembre 1405; f. 192r, 26 febbraio 1406).

**45** *Senato Secreti*, ff. 173v-174r, 15 dicembre 1405.

**46** Lo statuto padovano del 1224 usava il termine «fenerator»; quello del 1263 consentiva a ogni «tuscus» di calcolare l'usura sui prestiti al 20 e 30%, a seconda che fosse su pegno o su carta (*Statuti del Comune di Padova*, 292, 375). E la memoria corre subito a Ugolino di Rinaldo Scrovegni, per la condanna dantesca, e a suo figlio Enrico, per gli affreschi giotteschi, su cui cf. ora Frugoni, Mueller (*DBI*, s.v. «Scrovegni»).

**47** Il processo si riferiva a fatti degli anni Settanta-Ottanta del Trecento, cui Cessi («La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 5 nota 3) legava l'apertura a Padova dei primi banchi ebraici (in effetti, già nel 1369). Il tasso applicato dagli ebrei nel 1408 sarà del 20% su pegno e del 25 su carta, mentre nei capitoli del banco al Volto dei Negri, nel 1407, variava a seconda che il pegno superasse, o no, le 20

Dunque, a Padova il regime era mutato, ma l'attività finanziaria continuava a svolgersi, come per il passato, su due binari: sul principale (ed era di pubblico dominio) scorreva il prestito «ad usuram» gestito in città da cittadini, quindi da cristiani, il più delle volte agiati possidenti, cui gli uomini del circondario dovevano rivolgersi per le proprie esigenze, dando in garanzia e/o in cambio e ricompensa i raccolti delle loro campagne e finanche le stesse terre. Questo rapporto di subalternità dei distrettuali verso la classe di governo cittadina, che ben di rado si poteva allentare, e di regola si esasperava in tempi di crisi, era fonte di perenne tensione a livello locale e sgradito nella capitale; eppure, le autorità veneziane, riservandosi di affrontarlo più avanti, si limitarono a distinguere fra il trattamento da riservare ai debitori, ormai loro sudditi, e quei creditori, che ancora non lo erano, e anzi vivevano sotto un governo nemico.<sup>48</sup> Sull'altro binario, in parallelo, operava il prestito – stenterei a definirlo la finanza – dei banchi ebraici, strutturalmente più deboli e marginali, perché privi della necessaria tutela statale, soprattutto in tempi di avversità.

Tuttavia, a loro volta, quei padovani che vantavano crediti nei confronti del distretto, erano, almeno a leggere le carte veneziane, in debito verso gli usurai (cristiani) e gli ebrei.<sup>49</sup> Una delibera, votata in Senato a ridosso del cambio violento di regime, attribuiva lo scontento dei padovani al cumulo di loro sostanze, accatastate nei magazzini dei banchi ebraici – e non solo in quelli –,<sup>50</sup> senza si riuscisse a svincolarle, neppure ricomprandole all'asta, stante l'improvviso deprezzamento della moneta locale e la carenza di quella veneziana, la cui introduzione ufficiale era prevista per maggio. Problema ancora più drammatico si poneva, in un simile quadro, per il rimborso degli anticipi in denaro, privi di garanzie reali, e ottenuti quindi a un tasso notoriamente più elevato.

Eppure, non si poteva certo rischiare di alienarsi le simpatie di questi nuovi sudditi, dei cui sentimenti v'era ragione di diffidare.

---

lire (*Senato Secreti*, reg. 3, f. 94r, 7 aprile 1408; Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 23-5, doc. II).

**48** «Aliqui, ymo multi nostri subditi de Montesilice, Este et Montagnana, qui tenentur pro denariis acceptis ad usuram a civibus paduanis» (*Senato Secreti*, reg. 2, f. 158r, 17 ottobre 1405).

**49** «Iudei et usurarii». Il testo della delibera era particolarmente ambiguo, riflesso di incertezze sull'opportunità di differenziare, o meno, gli 'usurai' dai 'giudei', con relativo trattamento (*Senato Secreti*, reg. 2, ff. 173v-174r, 15 dicembre 1405). La delibera, approvata quasi all'unanimità, fu presentata da tre Savi di Consiglio (Ludovico Loredan, Giovanni Mocenigo e Nicolò Vitturi): era quindi politica, e non meramente finanziaria. A Verona si riproporrà l'antinomia, con «feneratoris» in luogo di «usurarii»: «super facto pignerum et pignorationum et super facto iudeorum pro usuris et aliorum feneratorum» (*Senato Secreti*, reg. 3, f. 71v, 9 agosto 1407).

**50** «Super facto iudeorum, qui habent in pignus bonam partem substantie civium»; ma anche «omnes qui habent vel haberent sua pignera ad banchos usurariorum» (*Senato Secreti*, reg. 2, ff. 173v-174r, 15 dicembre 1405).

D'urgenza, quindi, per ragioni di ordine pubblico, mentre ancora fame e carestia mietevano vittime, da Venezia partì una cospicua fornitura di grano, con ordine alle autorità cittadine di distribuirlo soltanto tra i poveri, dentro e fuori città.<sup>51</sup> E agli ebrei fu spiegato che, siccome a Padova stavano per propria scelta («solum pro comoditate sua») e vantaggio («utilitate»), era normale il loro tributo annuale passasse da 700 a 1.000 ducati, di colpo.<sup>52</sup>

Se, in questo critico trapasso da un regime all'altro, problemi di credito e annona avevano colpito tutti, solo gli ebrei furono protagonisti di un'indagine ad ampio raggio potenzialmente esplosiva; ne uscirono indenni, ma molto scossi. Era stato un medico neofita, Giovanni da Fabriano,<sup>53</sup> a provocare l'inchiesta dell'Avogaria, accusandoli di ogni genere di nefandezze, dalla corruzione alla falsità, alla frode; ne aveva fatti incarcerare parecchi, estorto confessioni ad altri, prodotto falsi testimoni, il tutto arrogandosi poteri inesistenti. Dapprima, se l'era presa con alcuni, responsabili, a suo dire, di immotivati andirivieni con Venezia, malgrado vigesse per loro il divieto di accedere alla capitale; poi, con altri, questa volta di Padova, sospettandoli di meditare operazioni contro il nuovo governo. Gli addebiti erano numerosi, gravi e generici, almeno a giudicare dall'unico testo degli atti, di cui disponiamo: in conclusione, a finire sotto processo fu l'accusatore, cui la Quarantia (suprema magistratura penale) inflisse 200 lire di multa, tre mesi di carcere, e il bando a vita dalla Serenissima.<sup>54</sup>

**51** Parte del grano, destinato alla semina, doveva venir ripagato sul raccolto del 1407 (*Senato Secreti*, reg. 3, f. 22r, 15 maggio 1406).

**52** La delibera, approvata all'unanimità, era stata introdotta da Paolo Morosini e Antonio Contarini, Savi contabili («sapientes super introytibus et exitibus») (*Senato Misti*, reg. 47, f. 56r, 13 luglio 1406). A differenza di parti votate nei decenni successivi, la causale non era motivata dalla loro presunta ricchezza: il gettito era infatti calcolato sul numero dei banchi e non sul giro d'affari, e a questo criterio si richiamò il Senato quando fissò il tributo annuo sui banchi di Mestre e Treviso (*Senato Secreti*, reg. 3, f. 94r 7-21 aprile 1408; *Senato Misti*, reg. 48, f. 59r, 21 marzo 1409). In effetti, al dire degli inviati padovani, ancora nel decennio successivo il tasso non era sceso al 15% (*Senato Misti*, reg. 53, ff. 28r-29r, f. 28v, 3 febbraio 1420).

**53** Il testamento, riflesso di un giovane, di reddito e pretese modeste, sotto processo, sorvolava sul suo passato ebraico, limitandosi a ricordare che era orfano di «Dulce» (patronimico o matronimico?); alla moglie Francesca, qualora avesse mantenuto lo stato vedovile, spettava il rimborso della dote di 200 ducati e la tutela dei loro eventuali figli; altrimenti «vadat cum Deo» e le subentrassero Donato Corner di Santa Fosca e Bianca Donà (del ramo ricco) di San Polo, certo coinvolti nel suo battesimo; e all'esecutore testamentario raccomandò l'anima sua («faciat pro anima mea secundum quod sibi videbitur et placuit»). Ultime volontà indubbiamente curiose, prive d'ogni sorta d'indicazioni di natura religiosa, professionale o affettiva (*Not. Test.*, b. 575, Giorgio Gibelino, ced. cart. 750, 17 luglio 1404).

**54** La sentenza, motivata da «istis extorsionibus, magnariis, trabutationibus, falsitatibus et contaminationibus per ipsum commissis contra iudeos in onus et infamiam dominacionis nostre», fu subito proclamata sulle scale di Rialto, alla presenza del con-

Torniamo ora, come avranno fatto con animo più sereno gli ebrei padovani, a osservare un altro aspetto distintivo della loro attività economica in città e nel distretto. Si è già detto del prestito, dove l'ambiguità nel lessico e nelle regole serviva per aggirare i problemi legati all'usura riscossa dai banchi feneratizi; un processo analogo emerge nei rapporti con l'arte della *strazzeria*. A inizio secolo, avevamo letto delle denunce di veneziani, che, per difficoltà finanziarie, anche momentanee, si erano trovate le case svuotate da chi prosperava sulla compravendita di merci di seconda mano. Il fenomeno a Padova assumeva un carattere diverso: sui banchi del mercato, alle fiere, nei magazzini e botteghe del centro cittadino la cenceria era un'arte strutturata, attiva nel baratto e commercio dei pegni non riscattati, e nella trasformazione di oggetti rimessi a nuovo. Un mestiere classico degli ebrei, ogni qualvolta fosse loro impedito di operare nel settore dei prodotti di nuova fattura, riservato agli artigiani delle corporazioni: un lavoro di qualità superiore, prezzo più elevato, seppure non necessariamente di alta specialità, certo comunque più redditizio. A Padova l'attività della *strazzeria* era diffusa anche tra i cristiani, e la loro fraterna, pur tutelandone gelosamente i privilegi, non se ne poteva arrogare il monopolio. Accettò la presenza di quegli intraprendenti competitori, forse li temeva, ma si mostrò disposta ad accordarsi sulle regole, e anzi, in cambio di una tassa, estese loro alcuni benefici previsti dagli statuti della propria fraglia.<sup>55</sup> Si tratta di un secondo caso di doppio binario: si premiava un'arte nella quale gli elementi speculativi dell'attività feneratizia erano forse meno appariscenti, ma non per questo meno evidenti, e, allo stesso tempo, non si affrontavano le problematiche in materia di gestione dei pegni (di origine furtiva, tanto per citarne una).<sup>56</sup>

dannato (AC, reg. 3646/6, f. 9r, 11 giugno 1406). Bandito da Venezia, lo ritroviamo a Udine, medico salariato del Comune, una ventina di anni più tardi, fra il 1424 e il 1429, e forse oltre; e qui risiederà fino alla morte nel 1445, sempre onorato del titolo professionale («arcium et medicine doctor»), e mai ricordato come neofita. Morto lui, a pagare la dote a sua figlia Elisabetta, andata sposa a un chirurgo di Capodistria, furono due zii paterni, «venerabile viro d. presbitero Jacob et discreto viro ser Battista», evidentemente loro pure battezzati (LPP, fz. 1, reg. cart. 1423; fz. 3, reg. cart. 1425-1426, f. 100v; fz. 4, 1 reg. cart. 1429, f. 3r; fz. 7, 1 reg. *Criminalium*, 1433, f. 30r; fz. 11, reg. cart., f. 49v; CI, Misc. notai, b. 141, rogiti sciolti, 21 gennaio 1446).

**55** La «stazione traçerie», per la quale i «providi viri» Angelo del fu Salomone e Salomone del fu Manovelo (zio e nipote) avevano negoziato «compositione et pacto» coi gastaldi della fraglia, era già loro da quando, oltre un decennio prima (26 maggio 1393), Salomone aveva rilevato la quota paterna. In base all'accordo, contro versamento di 1 ducato ai gastaldi, godeva di uno spazio alla fiera, e del permesso di tenere una bottega, fatto salvo l'obbligo di tenerla chiusa la domenica e le altre festività cristiane. L'atto pubblico di convenzione fu suggellato dal podestà Marino Caravello e dal capitano Zaccaria Trevisan, nella corte di palazzo (Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 26-7, doc. III, 18 novembre 1406).

**56** Un decreto del Caravello stabiliva che lo *strazzarolo* dovesse restituire il pegno rubato al legittimo proprietario solo dopo esserne stato compiutamente ripagato (Cisca-

A Padova, quell'ambiguità di fondo della normativa sul credito, predisposta per evitare nette prese di posizione in una materia tanto sensibile, riemergeva ogni volta che erano in gioco grossi interessi economici di cristiani. Fu questo il caso nel 1408: partì allora dalla classe di governo locale la richiesta di poter introdurre in città qualcuno («aliquis, vel aliqui alii, quam dicti iudei») disponibile ad applicare un prode inferiore al 20 e 25% (rispettivamente con o senza pegno), praticato dagli ebrei. Venezia aveva trovato ragionevole la richiesta e, volesse o no dare soddisfazione ai padovani, pur senza essere pienamente convinta della sua fattibilità, incaricò il podestà di spingere con parole suadenti le due parti, ebrei e cittadini, ad accordarsi; e nell'invito a tener conto delle rispettive esigenze spirava un'aura di bonomia verso gli ebrei locali piuttosto insolita,<sup>57</sup> quasi non ci si aspettasse (augurasse?) di doverli rimpiazzare. Il governo si mostrava prudente nel disegnare una nuova rete di banche, e determinato nel volerne regolare la gestione, ritenendo lo smaltimento dei pegni non riscossi il vero punto dolente del 'dare a usura'. Solo affidando l'incanto a un ufficio apposito, si poteva stare certi che, qualora l'asta avesse reso più del capitale sommato al prode, la differenza sarebbe spettata al primo proprietario del bene.<sup>58</sup>

È ragionevole presumere che il positivo esito della trattativa tra le due parti, propiziata dalla mediazione del podestà, abbia avuto una ricaduta immediata sulle casse statali.<sup>59</sup> L'anno successivo, infatti, proprio il tributo versato dai banchieri ebrei di Padova veniva additato a misura di ragguglio per i prestatori delle due altre principali città della Terraferma, Mestre e Treviso: l'ammontare, semplicemente definito «limitato», serviva ora da metro per il riparto delle 1.000 lire di tassazione annua imposta, d'urgenza e d'improvviso, a tutti i banchieri. Stanti i loro lauti guadagni, si sosteneva, era inammissibile fossero esonerati dal partecipare delle «angarie et factiones» cui

---

to, *Gli ebrei in Padova*, 105, gennaio 1407). In base alla condotta di Abramo per il banco al Volto dei Negri, il proprietario del pegno era tenuto a pagare il prode, non il «fessore» (Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 24).

**57** «Hortando et inducendo dictos iudeos, quantum sit possibile, quod velint esse in concordio cum comune et civibus Padue super facto dicte usure, et circa hanc materiam debeat dictus potestas Padue, tam cum dictis iudeis, quam cum dictis civibus Padue, facere et operari suo posse quod sint insimul in concordio, ita quod utraque pars habeat et possit merito contentari». La decisione, presa in Collegio, fu trasmessa il 21 aprile 1408 a Padova, mentre vi si insediava il nuovo podestà Nicolò Foscari (*Senato Secreti*, reg. 3, f. 94r, 7 aprile 1408; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 40-1).

**58** «Tam pro iudeis, quam pro aliis, qui de novo venient ad dandum ad usuram» (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 40-1).

**59** I capitoli, presentati al governo dai due inviati padovani, Pietro Scrovegni e Ludovico Buzzacarini nel 1420, ripeteranno, testualmente, le richieste del 7 aprile 1408, di cui, a loro dire, «nichil fuerit observatum» (*Senato Misti*, reg. 53, ff. 28r-29r; in part. f. 28v, 3 febbraio 1420).

erano soggetti gli altri loro correligionari,<sup>60</sup> e al riparto di questo tributo forfettario dovevano procedere in spirito costruttivo, evitando, se possibile, di chiedere l'intervento dei rettori locali.

Cosa esattamente includesse non è dato sapere; possediamo, tuttavia, una lista di esenzioni di cui godeva il banco del Volto dei Negri in materia di «daciis colectis mudis custodibus angariis factionibus» reali e personali, mentre per dazi e gabelle aveva concordato una tassa *ad hoc* della durata di cinque anni. Senza poter valutare il nesso immediato tra questi benefici (privilegi?) garantiti al titolare del banco e l'imposizione da lui accettata, certo è che Abramo - a titolo di gratitudine e riconoscenza - si dichiarava pronto a «dare, donare, rendere seu alio modo quo melius dici possint» versare all'erario veneziano 150 ducati l'anno in due rate semestrali.<sup>61</sup> Di questa formula tanto ampia quanto vaga, era in realtà il governo il solo a giovare, potendo così premunirsi contro ogni possibile accusa d'introito/arricchimento, originato da attività di natura usuraria.

La tassa di 1.000 lire, notificata agli interessati mestrini e trevisani con preavviso di appena una settimana sulla scadenza della prima rata, non era invece a tempo, e neppure un prestito forzoso, strumento abituale per superare improvvise esigenze finanziarie, ma un vero e proprio tributo, destinato a costituire parte integrante dei capitoli feneratizi su cui si reggevano gli insediamenti ebraici veneti. A determinarne il carattere fu l'estrema urgenza di reperire i 100.000 ducati necessari per acquisire da Ladislao d'Angiò-Durazzo i possedimenti napoletani in Dalmazia, soprattutto Zara e Sebenico.<sup>62</sup> La quota ebraica era piuttosto modesta rispetto alla somma da raccogliere, segno che la struttura creditizia dei banchi non era ancora molto robusta, e il governo non poteva farvi gran conto; in altre parole, faceva forse loro ancora difetto una reale capacità finanziaria, a fronte di un ruolo essenziale nell'economia locale. D'altronde, solo così si può spiegare l'intervento della città di Treviso sulle autorità di governo per ottenere un dimezzamento delle 1.000 lire im-

**60** Si faceva esplicita menzione degli «iudei de Candida et aliorum locorum nostrorum [qui] faciunt factiones et alias angarias sibi impositas» (*Senato Misti*, reg. 48, f. 59r, 21 marzo 1409).

**61** Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 25, doc. II, 5 ottobre 1406.

**62** La cessione in perpetuo della Dalmazia, firmata con atto solenne nella chiesa di San Silvestro il 9 luglio 1409, non fu ratificata dal re d'Ungheria Sigismondo di Lussemburgo e provocò una ripresa delle ostilità su tutto il fronte nord-orientale. Nella narrazione veneziana, si trattava invece di un ritorno alla madrepatria di terre, ridotte allo stremo da avidi governanti stranieri (Guldescu, *History of Medieval Croatia*, 234-5). Fra le città, fu Zara ad opporre la maggiore resistenza; molto meno ostili si dimostrarono Cittanova, Nona, Traù e Sebenico. Nei capitoli delle loro dedizioni non si menzionano ebrei (*Senato Misti*, reg. 48, *passim*, 1409-1410; *Senato Secreti*, reg. 5, f. 46v, 11 luglio 1412).

poste ai suoi banchieri e scongiurarne il ritiro, alla scadenza della condotta, a fine anno.<sup>63</sup>

Non che Venezia evitasse di usare le misure spicce, quando poteva permetterselo; e ne diede prova tre mesi più tardi, con uno sguardo ancora rivolto alla Dalmazia. Un suo debito nei confronti di alcuni ebrei, garantito sugli introiti di Capodistria sin dal 1390, si trascinava ormai da quasi vent'anni,<sup>64</sup> decise fosse giunto il momento di sistemare la faccenda. Perciò, intimò a questi suoi creditori<sup>65</sup> di non insistere con la pretesa di farsi ripagare, e propose – ossia, in pratica impose – loro di raddoppiare il credito verso lo Stato, con un nuovo prestito, assicurando che avrebbe questa volta saldato anche tutto l'arretrato, trascorsi i due anni.<sup>66</sup>

Se da questi suoi banchieri Venezia non poteva attendersi un introito rilevante, un altro cespite di entrate le era addirittura venuto meno: da quando, con misure draconiane, aveva ristretto l'ingresso nella capitale soltanto a quegli ebrei che, per motivi cogenti di giustizia o di rapporti a livello governativo, non se ne potevano esimere, anche i loro correligionari, impegnati nei traffici lungo l'Adriatico, erano scomparsi dalla circolazione. Proponendo in Senato (ottobre 1408) l'esame di un tema particolarmente sensibile, due Savi agli Ordini (competenti in materie marittime) avevano espresso l'auspicio – introdotto dal tradizionale corollario dai forti toni retorici, in questo caso forse inappropriati –<sup>67</sup> tornassero a rivedersi in città quei numerosi («quamplures») negozianti ebrei, che dalle loro sedi in Puglia, Abruzzo, Marche e Romagna per il passato («antiquitus») erano

**63** Möschter, *Juden*, 377-8, doc. 16, 27 giugno 1409.

**64** La parte del Senato del 1409 riproduceva quasi *verbatim* quella del 1390, e ne conservava la sostanziale vaghezza: nella prima si leggeva di «multe persone iudee, que debeant habere a nostro Comuni multas pecunie quantitates, pro multis et variis causis et casibus»; nella seconda di «aliquibus iudeis, creditoribus nostri Communis in certa pecunie quantitate, concessa nostro dominio [que] satisfieri debet de pecunia et introitibus civitatis nostre Iustinopolis» (*Senato Misti*, reg. 41, f. 120r, 4 novembre 1390; reg. 48, 97r, 7 settembre 1409).

**65** Si osserva un curioso parallelismo tra gli impegni di spesa veneziani e i rinnovi, già da fine Trecento (8 agosto 1391, 11 aprile 1409 e 11 agosto 1425) della condotta feneratizia di Capodistria, di cui furono titolari David e suo figlio Mandolino, i cosiddetti Veymar/Weimar, per un quarantennio (*Senato Misti*, reg. 55, f. 156r, 11 agosto 1425; Ashtor, «Gli inizi», 690-2; Galliccioli, *Delle memorie venete*, 2: 287, § 895).

**66** Nel dibattito finì per prevalere il consigliere ducale Vito Canal, favorevole a cancellare *tout court* il debito, mentre il suo collega Francesco Pisani condizionava il rimborso a una dilazione di due anni e a un nuovo anticipo di pari ammontare. Certo, non era consigliabile gravare il bilancio di Capodistria di altri oneri, proprio mentre in Istria riesplodeva la guerra (*Senato Misti*, reg. 48, 97r, 7 settembre 1409; Ashtor, «Gli inizi», 690, 694).

**67** «Cum antiqui nostri possetenus vigilaverint, et sic presenti tempore vigilandum omnibus viis et modibus possibilibus [...], ut cognitum est, per experientiam manifestam» (*Senato Misti*, reg. 48, f. 39v, 20 ottobre 1408).

stati soliti scaricare a Rialto merci essenziali, dai filugelli alla seta e agli alimentari, e da qualche tempo invece le dirottavano sul porto di un temibile concorrente quale era Ancona.<sup>68</sup> Per porvi rimedio, i due Savi (Leonardo Vitturi e Cristoforo Donato), valutando 40.000 ducati l'anno le perdite per lo Stato, suggerirono di escludere dalle misure restrittive, di cui alle delibere del 27 agosto 1394 e 7 novembre 1402,<sup>69</sup> chiunque venisse per commercio («more mercatorio»). Il trattamento riservato ai mercanti stranieri («forenses») doveva essere esteso a tutti gli ebrei, qualunque ne fosse la provenienza: liberi, quindi, di soggiornare a Venezia, loro e i loro fattori, senza limitazione temporale, per compravendere, pagando unicamente i dazi doganali e le tasse d'entrata. La proposta fu recepita alla quasi unanimità: vi si ribadiva il divieto assoluto del prestito, ma sul segno distintivo si sorvolava.<sup>70</sup>

Neppure un anno era trascorso, e già il tema del segno rispuntava, nello schema di revisione del tributo annuo. Una volta ancora, si sentì la necessità di sottolinearne l'obbligatorietà, anche nei confronti di tutti i medici (forse i veri destinatari degli strali), con una di quelle decisioni indicative di nervosismo nelle alte sfere governative, vuoi per ragioni politiche, vuoi per fattori economici.<sup>71</sup> Ma, in questo ambito, i mercanti andavano trattati alla stregua dei loro colleghi o dei loro correligionari? Il Collegio scelse la prima opzione, benché - o

**68** Nei primi anni del Quattrocento il controllo della navigazione e dei traffici nell'Adriatico stava accentuando la tensione tra le città marinare. Dopo Ancona, si proponeva per terza incomoda Pesaro, i cui signori, della famiglia Malatesta, oscillavano tra lealtà e inimicizia nei confronti di Venezia; nel 1414-1415, mediando tra le due città marchigiane, proprio uno di loro, Malatesta Malatesta, le consentiva di guadagnarsi un consolato ad Ancona (*Senato Secreti*, reg. 6, ff. 17r, 39v, 23 ottobre 1414, 26 febbraio 1415).

**69** Come abbiamo già visto, la parte del 1394 vietava agli ebrei di trattenersi a Venezia per più di quindici giorni di seguito; nel 1402, al fine di evitare che con il sotterfugio di una breve sosta a Mestre, si fermassero nella capitale in pratica un mese, il Senato stabilì che dovevano trascorrere quattro mesi tra un soggiorno e l'altro; e la misura era resa particolarmente urgente dalla loro crescente frequentazione ('ressa') delle contrade di Sant'Aponal e San Silvestro (*Senato Misti*, reg. 46, f. 55v, 7 novembre 1402 [testo preferibile a quello in *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, ff. 32v-33r; edito da Gallicciolli, *Delle memorie venete*, 2: 290, § 902]).

**70** I voti contrari furono 6, 1 solo astenuto (*Senato Misti*, reg. 48, ff. 39v-40r, 20 ottobre 1408; Ashtor, «Gli inizi», 690, 694). L'elenco dei mercanti ebrei dell'Italia centro-meridionale ammessi a Venezia, terminava con un avverbio di luogo («aliunde»), che ne estendeva al massimo l'area di pertinenza. Secondo un prezioso inciso, la mancata importazione di bachi da seta aveva seriamente danneggiato l'Arte e le famiglie dei lavoranti.

**71** La delibera «sancta et iusta [...] pro honore et fama nostri domini» ottenne 420 voti favorevoli e 47 contrari, mentre 15 furono gli astenuti. A proporla erano stati tre consiglieri ducali (Francesco Pisani, Barnabò Loredan e Vito Canal) oltre al capo della Quarantia Marco Erizo (*MC*, reg. 21, ff. 187v-188r, 5 maggio 1409; se ne trova copia in *AC*, reg. 28/10, f. 47v, e in *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, ff. 114r-115r, e, con alcune varianti minori, in *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 36v).

perché - redatta in forma ambigua: si decise di esentare dal segno tutti gli ebrei che venissero a Venezia per affari, richiamando, tuttavia, proprio quella delibera del 5 maggio 1409, che ne aveva appena imposto l'obbligo anche a chi ne fosse stato fino ad allora escluso.<sup>72</sup> Provvedimento, si noti, non automaticamente esteso a tutti gli ebrei delle terre di nuovo acquisto, al momento della loro annessione alla Repubblica: a Treviso si applicava alle persone in transito,<sup>73</sup> a Padova fu introdotto a fine 1410.<sup>74</sup> L'obiettivo, con ogni evidenza, era rivolto sulla capitale.

Ma a questo stadio della vicenda ebraica, al termine del primo decennio del nuovo secolo, era tornata a imporsi prepotentemente la guerra, per la minaccia che il consolidamento dello Stato veneto nella pianura Padana e le sue ambizioni di potenza regionale in espansione verso nord e oriente, rappresentavano per l'Impero.

Nel frattempo - ci fosse o no un regista, più o meno consapevole -, sul territorio era in corso un processo di aggregazione dei nuclei ebraici minori attorno ad alcune poche città (Mestre, Treviso, Padova), situate, a mo' di corona, a ridosso della capitale, da cui erano stati banditi. Questa rete di stanziamenti, dipanandosi verso la periferia dello Stato, favoriva lo sviluppo dei centri minori senza intaccare il potere, anche economico, del patriziato veneziano. Certo, come già stiamo vedendo, non sempre questo progetto avrebbe incontrato il gradimento dei poteri locali, venendo, di regola, gli ebrei a scontrarsi con gli interessi, volta a volta, delle grandi famiglie di Consiglio cittadino, degli artigiani e popolari/popolani, e, più di rado, delle genti di campagna.

Nel 1409, dunque, Venezia elaborò un piano di imposizione unica per gli ebrei su scala territoriale, procedendo a un primo riparto delle tasse, nel quale si privilegiarono le città, di cui s'intendeva rafforzare la struttura feneratizia. In questa visuale, assegnò a Treviso e a Mestre il medesimo onere fiscale di 1.000 lire, contro i 1.000 ducati che già da due anni aveva imposto a Padova, dove, argomentava, si poteva benissimo fare a meno degli ebrei. Nello schema di riordino della presenza ebraica a livello statale, e selezione della sua classe dirigente, riservò un occhio di riguardo per la più pregiata delle comunità, avamposto e bastione degli interessi veneziani in Levant-

**72** «Omnes iudei mercatores, venientes Venecias et portantes O, ac facientes mercationes suas et non dantes ad usuram» (*Collegio, Not.*, reg. 4, f. 62v, 24 novembre 1409; Ashtor, «Gli inizi», 692; una copia pergamenea parzialmente lacera, con in margine l'indicazione «Pro iudeis», e la data del 23 novembre 1409, è in *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 36v).

**73** Möschter, *Juden*, 371, doc. 13, 4 luglio 1400.

**74** *Senato. Secreti*, reg. 4, f. 146v, 16 dicembre 1410; Ashtor, «Gli inizi», 688.

te, l'isola di Creta.<sup>75</sup> In effetti, accanto a Mestre e Treviso, per la prima volta tassate sulla base del positivo andamento dei loro banchi, e a Padova, disprezzata e giudicata pleonastica, si menzionavano le «factiones et alias angarias», cui erano già soggetti gli ebrei dell'isola di Creta 'e di altri luoghi nostri', espressione onnicomprensiva, riferibile forse a tutte le terre marittime venete.<sup>76</sup>

## 2.4 Mestre

Alla stregua di Treviso, anche Mestre era divenuta città suddita veneziana nel Trecento; alla stessa stregua di Treviso, e dopo Padova, anche a Mestre i toscani (in questo caso, più precisamente, dei fiorentini) avevano dovuto cedere il passo, ritirandosi progressivamente da quell'attività di credito e di esazione dei dazi, di cui erano stati a lungo i protagonisti. Ma dalla nostra angolatura, Mestre, come già evidenziato, spicca per una sua particolarità: durante quasi un secolo e mezzo (almeno fin verso il 1509)<sup>77</sup> fungerà da centro nevralgico – quasi capitale – della comunità ebraica insediata sulla Terraferma veneta. Associando una posizione geografica di massima prossimità a Venezia al distanziamento per via dell'acqua da navigare, meglio riproduceva, anche plasticamente, lo scarto che Venezia aveva sempre inteso serbare nei confronti di questi infedeli.<sup>78</sup> Una vi-

<sup>75</sup> Candia, Retimo e La Canea, i tre principali centri ebraici dell'isola di Creta, meriterebbero un'intera trattazione, cui da tempo si dedicano due specialisti, gli storici Benjamin Arbel e Giacomo Corazzol, alle cui ricerche e opere non posso che rinviare. Nel 1442, Guidi (*El sommo della condizione di Vinegia*, 89-90, cap. 11, vv. 229-231) così descriveva l'isola, vantando la qualità della sua malvasia e formaggi: «Han queste terre pochi forestieri | a far mercatantia d'alcuna cosa, | ché non vi son veduti volentieri; | ma d'artigiani molti vi si posa, | di chi lavora con suo propria mano | e di Giudei ciascuna è copiosa».

<sup>76</sup> *Senato Misti*, reg. 48, f. 59r, 21 marzo 1409.

<sup>77</sup> In una delibera del 1527 i pregadi vollero condensare la storia di centoquarant'anni di prestito ebraico a Mestre: «Li savii et religiosi progenitori nostri» il 27 agosto 1394 «licenciorno [...] li hebrei feneranti da Venezia mandandoli a star a Mestre, ma avendosi sempre sforzato quelli malignamente romper li nostri ordini, fu neccessario metter molte parti, et precipue quelle del 1402, 1496, [...] fino al 1508, che la prima volta con sue insoportabil versutie et fraude li furno conduti iterum per questo Consiglio a fenerar qui, et doppoi del 1520, 1523, 1525 sono stati continuamente confirmati per questo Consiglio a fenerar a Venezia, et cristianamente questa cosa è sopra ogni altra admiranda et notanda, che sempre che si ha trattà de remover li hebrei feneranti di Venezia se ha visto li prosperi successi al publico et all'iniunti, et sempre che è stata trattà di condurli a fenerar a Venezia si ha manifestamente visto il contrario» (*Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, ff. 126v-128v, 18 marzo 1527; Galliccioli, *Delle memorie venete*, 2: 306, § 940).

<sup>78</sup> Per illustrare la prossimità tra Mestre e Venezia si consideri che nel suo punto più stretto la Terraferma dista 2 leghe e  $\frac{1}{2}$  da Venezia, e questa, a sua volta, misura 1 lega per lungo e  $\frac{1}{2}$  per largo (*Description*, 88).

sione teleologica, e pure teologica, cui non facevano difetto concretezza e lungimiranza: la presenza dei banchi ebraici, e delle attività indotte, sarebbe stata in grado di trasformare Mestre da borgo fortificato a difesa della capitale in una vera città popolosa, prospera e vivace, se Venezia l'avesse sinceramente desiderato.

Siamo all'inizio degli anni Novanta (quasi certo nel 1393);<sup>79</sup> l'istituzione creditizia ebraica a Venezia non era ancora entrata in crisi, eppure il banchiere Moise, ottenuto il benessere del podestà di Mestre, aveva già firmato il capitolato per venirvi ad aprire un secondo banco, accanto a quello intestato a Bert da Norimberga. Si tratta dell'unico documento in fatto di condotta sinora reperito, e ha un doppio pregio: perché, se, da un lato, ragguaglia delle regole sul mutuo, con o senza pegno, negoziate da Bert - impossibile fossero troppo discordanti da quelle di Moise -, d'altro canto, prefigura in certi articoli del testo la creazione di un insediamento ebraico strutturato (e, per ciò stesso, presumibilmente duraturo). Contempla, infatti, il cimitero, il luogo di culto (definito propriamente «sinagoga»), e l'ostello per accogliere i viandanti, il tutto in un quadro di scrupolosa osservanza dei precetti religiosi in fatto di consuetudini alimentari e liturgiche.<sup>80</sup>

Il testo della condotta, forse perché pervenutoci incompleto, non identifica questo Moise; ora, lo possiamo certo riconoscere in quel «Moises de Francia qd. Josep, magister in pagina ebraea» che, a fine 1391, quando ancora tutti i quattro contraenti stavano a Venezia, si era accordato con Sarra, la vedova di Josef de Norimberga, per affidare a «Moise qd. Jacob de Viena et Alexandro qd. Josep de Magonzia»<sup>81</sup> l'incarico di arbitrare le liti insorte tra loro «de iure

<sup>79</sup> La fonte notarile registrava per la prima volta «Moise iudeo fenerator» abitante di Mestre, il 12 settembre 1393; la medesima definizione di «iudeo fenerator» a Mestre, riferita a Bert, compariva il 29 aprile 1394, benché, come apprendiamo dal capitolato di Moise, Bert lo avesse preceduto. Si deve a Mueller («Les prêteurs juifs de Venise», 1301) il primo studio di questo prezioso documento - un'abbreviatura di tre facciate, priva della parte iniziale (forse un intero foglio) e della data -, che il notaio dichiarava di aver rogato benché scritto di altra mano: quindi, verisimilmente, trascritto dall'originale (*CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, fasc. s.d.).

<sup>80</sup> Purtroppo, il documento, pur registrando la presenza del podestà veneziano, e il suo vincolante assenso, non ce ne fornisce il nome, utile a datare la condotta. In ogni caso, il 22 maggio 1393 Nicolò Grimani era già subentrato nella carica a Fantino Marcello (*Senato Misti*, reg. 42, f. 113r, 117v) e sarà lui stesso ad avallare il contratto di locazione a Moise della casa di Mestre. D'altronde, il notaio Gualfrini, con studio sotto i portici di San Giacomo a Rialto, fungerà da cancelliere del Grimani durante la sua podesteria a Mestre, qui rogando tra il 5 maggio 1393 e il 20 maggio 1394 (*CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, due fasc. di rogiti per 1390-1394).

<sup>81</sup> Mentre Alessandro era certo originario di Magonza, Moise veniva forse da Vienne (nell'attuale dipartimento dell'Isère, allora terra savoiarda, con un importante nucleo ebraico): insomma, un tedesco e un francese, ossia un *ashkenazi* e un *zarfati* diversi per tradizione ed esperienza, eppure pratici di quei due mondi.

et de facto». <sup>82</sup> Così, se Sarra era la madre di Bert, *alias* Roberth de Norimberga, <sup>83</sup> prossimo a trasferirsi a Mestre per aprirvi il primo banco ebraico, il nostro Moise, presto suo collega nel castello a ridosso della Terraferma, aveva già avuto occasione di dare prova delle sue capacità non soltanto finanziarie, delineando in un atto pubblico, registrato a Venezia alla fine del 1391, il progetto di un insediamento ebraico composito e, soprattutto, egemone.

Fossero o no in concorrenza i loro banchi, in un settore «magister Moyses Franzos» <sup>84</sup> non aveva certo rivali: nella gestione di ostelli per ebrei, di cui aveva già dato prova giusto tre anni prima di avviarne uno a Mestre. A Venezia, in contrada di Santa Sofia, di rimpetto a Rialto (forse sul Canal Grande, comunque, in posizione strategica), aveva preso allora in affitto per due anni un grande edificio con accesso alla riva del canale, per abitarvi con la famiglia «et aliis ebreis, ad suum beneplacitum»: si trattava di fornire servizi alberghieri ai viandanti, e camere in affitto a chi in città soggiornasse più a lungo. <sup>85</sup> Però, abbiamo visto, era anche (o prima di tutto) un maestro della Legge ebraica, un rabbino: non saremo allora lontani dal vero immaginando che la sua attività consistesse nel dirigere (se non addirittura gestire) un ristorante, sorvegliarvi la puntuale osservanza delle norme rituali in materia alimentare (*cashrut*), anche fuori delle strutture domestiche, e perché no?, officiare le funzioni religiose in

<sup>82</sup> *CI*, Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, 20 dicembre 1391. Testimoni del rogito erano due sarti di Santa Sofia, vicini di casa dei contraenti, e presumibilmente loro buoni amici.

<sup>83</sup> Mueller, «Les prêteurs juifs de Venise», 1300; *Collegio*, Not., reg. 1, f. 93r, 12 marzo 1390 (il testo è pure in *Collegio*, Not., reg. 2, f. 159v, in data 12 marzo 1393; e reg. 9, f. 78, da dove lo ha tratto Simonsfeld, *Der Fondaco dei Tedeschi*, 2: 315, doc. 45). Talvolta, quasi a voler accentuare l'origine tedesca, Bert preferiva il patronimico Lupus/Wulf/Volf a quello di Josef (ad es., *CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, prot. 1393, 2 settembre 1393).

<sup>84</sup> *Sopraconsoli*, b. 1a, reg. 1, Capitolare, f. 66v, 14 marzo 1402. In parallelo, Moise, sin dalla fine degli anni Ottanta, era socio in un banco trevisano, a riprova dei grossi interessi dei feneratori mestrini nella Marca, dove opererà a fine secolo suo figlio Lazzaro, mentre, nel frattempo, il nostro 'maestro' si era trasferito a Padova, assumendovi la tutela e l'istruzione del figlio ed erede di Suskind del fu Asher di Francoforte (*Collegio*, Not., reg. 1, f. 90v, 3 settembre 1389; *CI*, Notai, b. 169, Marco Rafanelli, 23 settembre 1394, 15 febbraio 1397; Veronese, «Donne ed eredità», 79-80; Möschter, *Juden*, 348, 367-70, doc. 11, 13 gennaio 1400). C'è il rischio di confondere talora i due Moise, entrambi francesi, distinti solo dal patronimico.

<sup>85</sup> «Domum magnum, cum omnibus suis hospitiis et albergis in ipsis consuetis, et solario»; a ben 160 ducati ammontava il fitto per il biennio, considerando la rilevanza dell'immobile, con accesso per terra e per acqua; e, di caparra, il locatore ne aveva già incassata  $\frac{1}{4}$ . In questi rogiti, soprattutto in fatto di locazioni ad ebrei, i testimoni presentano un certo interesse: così, in questo caso, firmavano un prete di San Marzilian, un «incisor» (incisore?) di San Bartolomeo e un mercante tedesco di San Giovanni Crisostomo. Il contratto, piuttosto sbiadito, per essere scritto sulla copertina del fasc. stesso, presenta alcune difficoltà di lettura (*CI*, Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, 3 luglio 1390).

forma privata (quindi senza l'apposita licenza), concelebrandole insieme ad altri ebrei presenti in città.

Trascorso un anno e mezzo, oltre i due previsti dal contratto di locazione veneziano, Moise «ebreo feneratore» questa volta ne firmava uno, di nuovo per un biennio, ma a Mestre, dove, in presenza del podestà Nicolò Grimani, prendeva in affitto dal capitano della «bastita de casali», per 24 ducati l'anno, la casa con corte accanto alla sua,<sup>86</sup> prospiciente la strada per la porta del Terraglio (e dunque verso nord, in direzione del Trevisano); per renderla subito abitabile, occorreva consolidare le pareti esterne e ripristinare il pozzo, spese già calcolate nel prezzo. Dell'immobile mancano dimensioni e piantina, ma, l'abbiamo appreso dal capitolato della condotta, era destinato ad accogliere gli ebrei di passaggio per Mestre, assisterli ed ospitarli, mettendo pure a loro disposizione la sinagoga di casa sua, per la quale era già titolare di apposita licenza.

Di un'altra «chaxa granda [qual io ho] in Mestre in la qual sta i zudie che dà ad uxura» parla un testamento, ed è, probabilmente, quella in cui abitava e teneva banco Bert da Norimberga; purtroppo, non siamo in grado di posizionarla sulla mappa cittadina. Le fonti restano in proposito molto vaghe, limitandosi a dirci che talvolta operava in casa e talaltra sotto la loggia del Comune, se non addirittura in piazza. Di più sappiamo invece della proprietaria dello stabile, la vedova padovana del mestrino «ser» Marco Bonino, che ne faceva donazione *post mortem* al suo esecutore testamentario, Zorzi Bragadin del fu Andrea, senza purtroppo motivarla.<sup>87</sup> Solo gli aveva imposto alcune modeste condizioni: versare, vita natural durante, 50 lire l'anno al figlio Pietro, e riscattare un letto ben fornito «in man de zudie» per dotarne una «noviza donzella».<sup>88</sup> La donna, si direbbe, navigava in cattive acque, e, a saldo di un debito che non era stata in grado di onorare, cedeva al patrizio veneziano l'immobile, datogli, a suo tempo, in garanzia. Nei successivi decenni, altri casi simili, soprattutto di parte femminile, conforteranno questa nostra impressione.

Per un certo tempo, è probabile che a Mestre i banchi, almeno quelli ufficiali, siano stati soltanto i due suddetti; poi, col progressi-

<sup>86</sup> «Unam domum muratam copatam et solariatam, cum curte, iacente in terra Mestris, cui choeret ab una parte via publica per quam itur ad portam aterraglio, ab alia iura fratrum S. Iohannis Ierosolimitani, ab uno latere iura ser Bertucii Bocassio, ab alia quedam domuncula dicti locatoris» (CI, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, prot. 1393, 30 dicembre 1393).

<sup>87</sup> Ignorato dalla storiografia veneta, quasi certo della famiglia del diplomatico Giacomo di Andrea (1306 ca-1376; Selmi, *DBI*, s.v. «Bragadin, Giacomo»). Lo rintracciamo solo a inizio secolo, quando patrocinò i creditori del marchese Azzo X d'Este, per debiti da lui contratti mentre era relegato a Creta (*Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 17, ff. 65v-66r, 79r-80v, 22 agosto, 5 settembre 1409).

<sup>88</sup> *Not. Test.*, b. 832, Alberto Pertempo, quad. perg., 17 maggio 1399. Per un debito di 54 ducati verso l'Ufficio delle Rason, la casa in cui abitava la vedova andava venduta.

vo trasloco fuori Venezia di ebrei e prestatori, accelerato nel 1395-1396 dall'approssimarsi della scadenza del 1397, l'attività creditizia si fece più competitiva, e meno lucrosa; e quel mutuo feneratizio gestito in 'occulto modo',<sup>89</sup> che aveva provocato le ire del governo veneziano, acquistava maggiore visibilità. Sicuro, nel varare il decreto del 1394, il Senato, con una certa disinvoltura, aveva esteso anche a Mestre il divieto del prestito feneratizio, senza curarsi di elencarla tra le città e i territori (Treviso, Marca, ecc.), per cui subordinava la decisione finale al parere dei locali podestà veneziani.

Forse non aveva dato sufficiente peso alla contrarietà che questa misura poteva creare sulla prima Terraferma - quasi alle sue porte -, oppure aveva deciso di trattare tutti i sudditi alla stessa maniera, facendo valere la sua esclusiva potestà in materia. In ogni caso, e se ne sarebbe ben presto resa conto, l'attività feneratizia, svolta dagli ebrei a Venezia, e adesso a loro proibita, rispondeva a un'esigenza che nessun provvedimento legislativo era in grado di sopprimere. Anzi, spostando fuori città il mutuo su pegno, specialità precipua degli ebrei, aveva reso la questione più intricata; con i banchi meno accessibili, e l'accresciuto flusso di clienti e di beni tra le due sponde della laguna, si dilatava l'attività del porto locale, mentre crescevano le difficoltà per le autorità preposte alla sorveglianza delle procedure finanziarie e della corretta custodia degli oggetti in deposito a Mestre. Nel 1402, il governo ammetterà l'errore, quando, pur ribadendo in modo ostinato il proposito già espresso nel decreto del 1394 («quod factum fuit ad finem solum quod non habuerent causam habendi domicilium» a Venezia), doveva convenire che, trasferendo gli ebrei fuori città, lungi dall'aver risolto il problema, ne aveva creati di nuovi.<sup>90</sup>

Rapido e singolare fu il processo per il quale, nel linguaggio corrente dei veneziani, le locuzioni, tra loro intercambiabili, in cui ricorresse anche una sola delle parole «Mestre, zudie/zudei», richiamavano, come primo e immediato significato, quasi ne fossero un sinonimo, il prestito feneratizio, e il pegno da portare o riscattare ai banchi ebraici di Mestre. Il borgo si trasformò rapidamente in un emporio, dove si potevano trovare oggetti ipotecati e merci di risulta dei lavori di *strazzeria*, prodotti tipici del banco ebraico, e tutti a condizioni migliori, offerte dalle compravendite a credito. La clientela della Terraferma era attratta da questo luogo di mercato, che, rispetto a Rialto, era concorrenziale, vantaggioso e accessibile in modo più facile ed economico. Mancano sostanzialmente le fonti locali a documentare l'evidente crescita demografica ed economica di Mestre, fra Tre e Quattro

<sup>89</sup> *Senato Misti*, reg. 43, f. 29r, 28 settembre 1394.

<sup>90</sup> «Cum non modico onere nostri domini et finaliter erit cum non parvo dampno totius terre, nam occ[ul]te et diversimode faciunt usuras suas» (*Senato Misti*, reg. 46, f. 55v, 7 novembre 1402).

cento; tuttavia, l'intensa attività rogatoria svolta da notai, di recente insediamento,<sup>91</sup> certificava l'emergere di nuove attività produttive e la nascita di una vivace società urbana. A compensare la perdita delle loro filze, sovviene, in qualche misura, la raccolta di carte amministrative dell'Antica Scuola dei Battuti, intestataria, già nel Trecento, di molti immobili, nei quali gli ebrei abitarono e operarono per oltre due secoli, fino praticamente ai tempi di Agnadello: proprietà in posizioni strategiche, attorno al castello, e lungo la «calle de Mezzo», divenute vero centro vitale dell'ebraismo mestrino.<sup>92</sup>

In quella che è attualmente la calle del Gambero, il primo inquilino della Scuola, di cui ci sia conosciuto il nome, fu 'maestro' Salomone di Samuele di Sansone, ebreo di Spagna,<sup>93</sup> quasi certo subentrato al fenerator Moise di Francia: affittava dal 1416, accanto all'«hospicio clavis» una «caxa alta murada» su due piani, nella quale per tre lustri conservò il banco, operandovi assieme al figlio Aron e al loro fattore Mayer.<sup>94</sup> Nel frattempo, era apparso sulla scena Anselmo,<sup>95</sup> firmando il contratto per un edificio, con corte e orto nel retro, adiacente all'albergo («hospicio») dell'Angelo; da subito vi aveva speso grandi somme in migliorie, per «far curare un necessario e far conzar alcune fene-

**91** Non solo veneti della Terraferma, ma anche originari di altre terre italiane (Cremona, Gubbio, Messina) popolavano Mestre, come si evince dai nominativi di contraenti e testimoni dei rogiti notarili locali, di cui purtroppo si sono perse le carte (salvo alcune, poche, consultabili nell'Archivio di Stato di Treviso).

**92** Questo paragrafo urbanistico rielabora una serie di dati dell'Archivio antico dell'Antica Scuola dei Battuti, dove i pezzi archivistici - in massima parte registri contabili di entrate e uscite -, relativi agli ebrei dei secoli XIV-XVI, sono contenuti in particolare, nelle bb. 2, 163, 167-173, 470, 475-476, 516-518. Mi corre l'obbligo di ringraziare la Presidente dell'ente Laura Besio e l'archivista Stefano Sorteni per avermene permesso la consultazione.

**93** Medico, registrato in contemporanea a Venezia (San Cassian) e a Mestre, aveva la procura generale di Moise di Francia in ambito finanziario sin dal 23 febbraio 1401; il 26 aprile 1416 firmava la locazione con la Scuola (quasi certo per una sede diversa da quella in cui era situato il banco di Moise); poi, mentre il 31 gennaio 1430 Aron e Mayer davano la disdetta della casa, Moise trasferiva il banco a Padova (*CI*, Notai, b. 167, Leone da Rovolone, fasc. 3, ff. 393r, 400v, 21 luglio 1400, 23 febbraio 1401; *Not. Test.*, b. 1231, Federico Stefani, ced. cart. 393, 11 luglio 1413; ASASB, s.a., 516, ff. 8v-9r, 8v-9r, 41v-42r, 52v-53r; Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 19 nota 1; ASPd, *Estimo* 1433).

**94** Forse affittuario ancora da prima, già nel 1402 abitava a Mestre (ASASB, s.a., 516, f. 8v, 26 aprile 1416; *CI*, Notai, b. 170, Marco Rafanelli, prot. perg. 1402-1403, 22 novembre 1402).

**95** Identificare gli ebrei di Mestre risulta sempre piuttosto difficile perché, per la loro natura, i registri contabili non riportano molti dati personali. Anselmo, comunque, era figlio di Mandolino/Menelino, da Treviso, poi a Venezia (San Cassian), e nel 1434 definito «nunc fenerator» a Mestre, forse a seguito della ricondotta. Nel duplice ruolo di prestatore e responsabile dell'ostello ebraico, può certo avergli giovato essere nipote del precedente banchiere, Moise del fu Jacob (Rappa) (*CI*, Notai, b. 83 I, Bartolomeo Fasolo, prot. cart. 1419-1427, f. 46r-v, 28 novembre 1419; b. 214, Odorico Tabarino, fasc. 1429 m.v.-1438, f. 195r, 9 dicembre 1434; ASASB, s.a., 533, 29 marzo 1433).

stre e una scafa e [...] far salizar la cusina e la camara». Poi, con l'impegno di non tenervi banco, nel 1432, gli inglobò una porzione della casa di Aron, mentre nella parte restante, durante i sedici mesi del suo incarico, abitò il cancelliere del podestà e capitano del Castello, prima di riconsegnarla agli ebrei.<sup>96</sup> Assistiamo così al sorgere di un nucleo ebraico, quasi un agglomerato, tutt'attorno al banco feneratizio e alla sede - dalle molteplici funzioni (locanda, ostello, centro comunitario e religioso) - dell'impresa gestita da Anselmo, nei pressi di due alloggi per viandanti cristiani (appunto, i due suddetti alberghi della Chiave/Clava e dell'Angelo). D'altronde, proprio in quegli stessi mesi del 1432, in cui Anselmo ampliava la sua residenza, il governo doveva riconoscere la forza contrattuale che si erano ormai acquistata i banchieri mestrini, interrompendo per due anni l'attività di prestito pur di non accettare una maggiorazione di  $\frac{1}{3}$  del tasso annuo di 2.000 lire. Preoccupato del danno che ne derivava all'erario per i mancati introiti, e ai 'veneti' (ossia, ai veneziani) e ai sudditi per l'impossibilità di accedere al prestito mestrino, il Senato cedette, e, con la mediazione del podestà, si decise a fissare l'imposta a 2.500 lire.<sup>97</sup>

A favorire lo sviluppo urbanistico, era stata, d'altronde, Venezia, sin dagli anni Ottanta del Trecento, con alcune rilevanti iniziative edilizie, che nel successivo decennio avrebbero conosciuto una nuova accelerazione. Lo sviluppo urbano proseguì nel nuovo secolo, sotto la guida dell'architetto Pietrino da Bergamo, al preciso scopo di migliorare le vie di comunicazione, il porto e i ponti.<sup>98</sup> Del resto, lo richiedevano alcune circostanze locali: nel 1367, mentre era ancora un borgo (ma così continuerà a definirsi a lungo), Mestre aveva subito un disastroso incendio;<sup>99</sup> la chiesa di San Lorenzo dovette essere riedificata dalle fondamenta, la cinta muraria e le torri di difesa rafforzate,<sup>100</sup> il servizio di guardia incrementato. Sempre nel medesimo intento, si accrebbero i poteri delle autorità veneziane *in loco*, trasferendo loro maggiori competenze in materia di giustizia civile e penale.<sup>101</sup>

**96** ASASB, s.a., 517, ff. 25r, 30r, 20 aprile 1433, 27 giugno 1435.

**97** *Senato Misti*, reg. 58, ff. 157v, 166v, 31 ottobre, 9 dicembre 1432.

**98** *Senato Misti*, reg. 44, f. 38v, ff. 57v-58r, 27-28 aprile, 2 agosto 1398.

**99** Tra il 26 e il 27 luglio 1367 un incendio «concremavit totum burgum Sancti Laurentii de Mestre» (*Cassiere della Bolla ducale. Grazie*, Reg. nr. 16, 2: 411, nr. 914); a seguito di un altro (30 gennaio 1403), altrettanto devastante, sotto la podesteria di Leonardo Sanuto, padre del diarista, si diede avvio, con nuovo slancio, a un massiccio piano di edilizia privata e sacra (*Senato Misti*, reg. 46, f. 64r, 79v, f. 99r).

**100** Il restauro di San Lorenzo, deliberato il 19 novembre 1387, fu avviato il 29 luglio 1389. Ma già prima, i marmi della chiesa e del suo campanile erano stati riutilizzati nella costruzione della torre di San Lorenzo, nel «fortilicio» di Mestre (*Senato Misti*, reg. 41, f. 28v; *QC*, reg. 17, f. 118v; *Collegio*, Not., reg. 2, f. 19v-20v, 14 marzo 1384).

**101** Nel 1385, per la prima volta, venne nominato un 'provvisore' nella persona di Fantino Marcello di Marco, con l'incarico di gestire la polizia, alle dirette dipenden-

Questo nesso, fondamentale, se non forse addirittura indissolubile, tra lo sviluppo di Mestre e l'attività dei banchi ebraici, l'intesa con il Comune (sanzionata dai podestà veneziani) per la creazione di un centro ebraico strutturato e plurifunzionale, affidato alle cure di un rabbino, che era altresì uno dei due banchieri locali, ne fanno un modello di insediamento ebraico originale, superiore al prototipo raffigurato da Michele Luzzati nella 'casa dell'ebreo', in cui un banchiere, sovente pure medico, con la sua famiglia allargata viveva, quasi rintanato in una torre, all'interno di una collettività cristiana.<sup>102</sup> Qui, invece, siamo di fronte al gruppo fondativo di una comunità vera e propria, in grado, con ogni probabilità, di assicurare regolarmente l'ufficiatura integrale delle funzioni religiose, per cui si richiede la presenza di almeno dieci uomini (il *minian*). Se credito, mercato e industria erano motivo di attrazione per la clientela cristiana del territorio, per la collettività ebraica della Terraferma - e sin oltre le frontiere dello Stato veneto -, l'ospitalità offerta da maestro Moise di Francia rappresentava il sicuro approdo del viandante, la garanzia di un tranquillo soggiorno alle porte della capitale.

La facilità di accedere, con un semplice traghetto,<sup>103</sup> a Venezia, da cui i feneratori erano stati scacciati, costituiva l'ultimo, ma non certo il minore, dei vantaggi che la struttura alberghiera mestrina offriva a quanti avessero necessità di recarsi nella capitale senza incorrere in divieti e denunce penali. Perché a Venezia, di ebrei si continuava ad incontrarne, chiaramente distinti dal segno esposto in bella mostra sul petto: avevano questioni giudiziarie da sbrigare, problemi delle loro comunità da risolvere, conti da sistemare. Se non si era medici o non si veniva dai domini marittimi (le cosiddette Terre da Mar), il soggiorno era limitato a due settimane; ma c'era un sistema per ovviarvi, ampliando a dismisura il permesso. Bastava intervallarlo, scegliendo di preferenza una festività (di sabato, ve ne erano pur sempre due ogni quattordici giorni, senza contare le altre ricorrenze, non necessariamente solo ebraiche), e rifugiarsi nell'accogliente ostello mestrino, per poi tornare, altre due settimane, a occuparsi di pratiche lasciate in sospeso, e di affari in corso.

A scorrere le motivazioni dei decreti veneziani, Mestre si distingueva per la numerosa colonia ebraica, e i cumuli di pegni inesita-

---

ze del podestà, cui era riservata l'autorità in materia civile e penale; nel 1394 salirono a due i connestabili, obbligatoriamente veneziani, addetti alla difesa del forte (*Senato Misti*, reg. 39, f. 130r, 11 agosto 1385; *Collegio*, Not., reg. 3, f. 8r, 27 aprile 1398).

**102** Luzzati, «Caratteri dell'insediamento ebraico», 16, 24.

**103** Il «tragetum de Mestre» era situato in un ampliamento dell'area di Rialto nel confinio di San Mattio, in prossimità dell'attuale campo delle Beccherie (già Beccherie Nuove), sorto sulle rovine della corte della *domus magna* dei Querini (*Dorigo, Venezia romanica*, 2: 850).

ti depositati nei magazzini dei banchi; in base ai capitoli, era obbligatorio, alla scadenza dei termini per il riscatto, porli subito all'asta sulla piazza locale, sotto l'occhio vigile e interessato del podestà, cui, per consuetudine, quale garante della regolarità degli incanti, spettava una sostanziosa provvigione sulle vendite. Sarebbe, certo, stato tenuto ad attuare in sede locale la politica del governo; invece, venendo sovente meno ai suoi doveri di patrizio veneziano, preferiva riservare un occhio di riguardo al traffico dei pegni. Funzionava così: pagati ai debitori meno del loro valore effettivo, aggiudicati agli ebrei a prezzi inferiori a quelli di mercato, i pegni divenivano oggetto di compravendita, a tutto beneficio dei negozianti, e danno del primo proprietario cristiano, debole perché insolvente.<sup>104</sup>

Nel 1404 fu posto un limite a questi maneggi che, tra i cosiddetti poveri («pauperes»),<sup>105</sup> incapaci di riscattare a tempo debito i propri averi, colpiva in misura prevalente i veneziani. Non era certo stato questo l'intento del governo, quando, seppure agitando altre bandiere, aveva sottratto ai meno abbienti la comodità di accedere ai banchi ebraici sotto casa, obbligandoli a uscire di città, e affrontare nuove spese e tanti inconvenienti. Fu, quindi, deliberato di attribuire l'incanto dei pegni ai Sopraconsoli dei Mercanti, magistrati veneziani preposti ai fallimenti e debiti d'origine mercantile, già da oltre un secolo competenti in materia di aste.<sup>106</sup> In base a queste modifiche dei loro capitolarî, agli ebrei toccava trasferire a Venezia i pegni, e all'Ufficio venderli al migliore offerente, il tutto a spese dei debitori morosi.<sup>107</sup>

Tuttavia, proprio in quella fase, segnata da un forte squilibrio della spesa pubblica, una commissione («sapientes ad recuperandum pecuniam et scansandum expensas») fu incaricata di proporre del-

**104** *Senato Misti*, reg. 46, ff. 134 v, 136v, 3 giugno 1404; Ashtor, «Gli inizi», 690-1.

**105** A San Boldo, in bella vista, un cartello a carboncino proclamava: «Venexia mata, la raxon tu a' deffata per i puoveri», distinti dagli indigenti, per i quali non era previsto altro che l'elemosina e l'allontanamento dalla città (*CX Misti*, reg. 8, f. 65v, 20 gennaio 1401). Negli anni 1404-1407 sono numerose le quietanze debitorie firmate da preti, per conto di poveri («nomine pauperum») parrocchiani (cf., ad es., in *CI*, Notai, b. 192, Francesco de Sori, prot. perg., *passim*).

**106** Nel 1318, una parte del Maggior Consiglio aveva provveduto a scindere la giurisdizione tra due magistrature, che nel tempo avrebbero acquisito potere speciale in materia ebraica, il Cattaver e i Sopraconsoli. Questi, trovandosi, nel 1403, quasi solo più la competenza sui fuggitivi insolventi, avevano rifiutato di continuare a svolgere le proprie mansioni praticamente gratis, e si videro assegnati 40 ducati a testa di 'salario' l'anno. Restava, in ogni modo, una magistratura dall'autorità molto limitata, inidonea ad evitare fallimenti e fuga dei debitori più ricchi. La materia venne riformata nel 1456, ma rimasero le restrizioni al suo effettivo potere d'intervento (*AC*, reg. 21/4, f. 32v, doc. 302, 11 maggio 1318; reg. 28/10, f. 15v, 5 giugno 1403; reg. 29/11, f. 70r-v, 19 aprile 1456; reg. 3646/6, f. 8r-v, 1° giugno 1406; *Senato Terra*, reg. 1, ff. 163v-164r, 27 agosto 1445). Per un esame più approfondito della materia cf. *Descrpcion*, in part. 330-1.

**107** *Sopraconsoli*, b. 1a, reg. 1, Capitolare, f. 68r, 14 agosto 1404.

le misure atte a riequilibrare entrate e uscite; e queste esigenze di bilancio ebbero un'immediata ricaduta sulla gestione dei banchi e lo smercio dei pegni. In forza della relativa delibera, i podestà mestrini, che avevano fino ad allora guadagnato 18 piccoli per lira su ogni pegno, indipendentemente dal suo controvalore in denaro, venivano del tutto estromessi dal riparto del denaro, ma non dagli obblighi di verifica delle procedure, che andavano dal regolare funzionamento dei banchi al corretto trasporto dei pegni a Venezia. Da parte loro, stanti i problemi di bilancio, i Sopraconsoli si dovevano accontentare di spartirsi, a metà col 'Comune', 1 soldo per lira di capitale incassato su ogni pegno esitato.<sup>108</sup>

D'altronde, neppure gli ebrei erano più interessati a partecipare agli incanti perché, sempre in applicazione di quella delibera, appena fosse stata raggiunta la somma sufficiente a ripagare capitale e usura, i tre Sopraconsoli erano tenuti a chiudere l'asta. Il governo, convinto che i buoni affari li avessero sempre fatti i feneratori mestrini, sottostimando i pegni, stabilì che la differenza tra il valore del bene esitato e il suo prezzo d'incanto fosse versato ai veneziani, a risarcimento dei danni patiti. Così, si finiva, invece, per premiare oltre al debitore, che recuperava i suoi averi a buon prezzo, pure il negoziante cristiano, al quale, altrettanto a buon prezzo, veniva aggiudicata merce da rimettere in vendita, sfidando da posizione di forza i concorrenti ebrei.

Senza dubbio, il provvedimento, come molti altri in materia ebraica, si caratterizzava per un elevato grado d'improvvisazione, di risposta facile a difficili problemi; queste decisioni, nel loro linguaggio violento rivolto ai presunti responsabili di tanti guai, erano chiamate a tamponare l'emergenza, e, per ciò stesso, sovente fallivano l'obiettivo reale. L'asta a Venezia dei pegni dei feneratori mestrini ne offre un esempio. Poco prima di adottare quella misura, Venezia aveva genericamente accusato gli *strazzaroli* (cristiani) di essere soliti svuotare le case private, in assenza dei padroni, monetizzare la refurtiva e portarsi all'estero il denaro contante, riducendo in miseria i derubati. E, naturalmente, il governo non aveva mancato di usare verso di loro parole durissime.<sup>109</sup> Anzi, per accentuare la drammaticità del racconto, la delibera del Maggior Consiglio trasponeva in latino, quasi *verbatim*, una serie di atti di vandalismi compiuti su persone e cose, offrendo un quadro, altrimenti insospettabile, di violenza

<sup>108</sup> *Senato Misti*, reg. 46, f. 136v; Ashtor, «Gli inizi», 690-1.

<sup>109</sup> AC, reg. 28/10, f. 24r-v, 20 gennaio 1404; MC, reg. 21, f. 141v, per varianti. La legge, cosiddetta «De fugitivis», introdotta il 27 marzo 1395 (testo in *Novissima Veneta Statuta*, ff. 255v-256v), condannava in termini, allo stesso tempo, espliciti e generici chiunque trafugasse da Venezia beni in danno dei creditori; distingueva i ladri tra chi aveva agito in stato di necessità e chi con cattive intenzioni («malitiose»); tendenzialmente, annoverava nella prima categoria i «populares», nella seconda gli ebrei.

nell'apparente normalità della vita di molti veneziani, persone piuttosto benestanti, non certo dei miserabili.<sup>110</sup>

Seguiva, a fine anno, un'altra denuncia, più stringata ma non per questo meno rabbiosa, indirizzata ai 'banchieri', colpevoli di giocare il denaro dei loro clienti, sperperarlo, investirlo nei traffici marittimi, a proprio esclusivo beneficio, lucrando facili guadagni e rischiando forti perdite.<sup>111</sup> Questi speculatori, si noti, venivano etichettati «bancherii»,<sup>112</sup> con una leggera sfumatura dispregiativa; il termine, invece, di «*campsores*» serviva a definire quei grandi finanziari assurti a classe dirigente, pienamente integrati nel patriziato, loro partecipi a pieno titolo in politica e affari, che guardavano alla supremazia sui mari e cercavano nuovi mercati. Così, a tutto tondo, si presentavano le due categorie socio-economiche che i prestatori e negozianti ebrei si sarebbero in futuro trovati di fronte, talvolta in alleanza, più sovente in opposizione, sempre comunque nelle vesti di temibili concorrenti: appunto questi *campsores*, poi i piccoli imprenditori e i bottegai, non necessariamente gli artigiani, oltre ai già menzionati *missetae*, mediatori d'affari e agenti di viaggio.

Ma torniamo a Mestre, dove, almeno in un primo tempo, le nuove misure causarono qualche cedimento nell'economia locale, stante il ruolo di sviluppo del borgo promosso dai suoi banchi ebraici. Se il loro numero sia cresciuto non ci è dato sapere, e neppure sono chiare le ragioni per cui fino al 1409 non furono tenuti a contribuire all'erario. Certo, esigere da loro e dagli ebrei di Treviso la medesima tassa (*angaria*) di 1.000 lire annua, si può solo spiegare con la volontà politica di sostenere la ripresa economica mestrina dopo il momento di crisi, e trattare, con un occhio di riguardo, i feneratori locali. Essenziale, in ogni caso, era esplicitare a tutti - per primi, agli ebrei - da che parte stesse il governo centrale. Nella competizione generale tra banchi, Venezia aveva scelto di privilegiare i propri concittadini e quei loro più prossimi dispensatori di credito, appena oltre il bordo della Terraferma. Quindi, si raccomandava al podestà di mantenere tranquillo l'ambiente, prevenire contrasti in seno al nucleo ebraico, e, se del caso, agire prontamente con mano ferma.<sup>113</sup> Lette in filigrana, queste istruzioni segnalano un'accresciuta presenza, anche fuori del perimetro dei feneratori, di ebrei tassabili, attivi, in modo più o meno mascherato, sul mercato del piccolo credito.

**110** «Pro guerris et novitatibus» molti erano a Venezia i mendicanti (*Senato Misti*, reg. 47, f. 8r, 2 giugno 1405).

**111** *Senato Misti*, reg. 46, f. 164v, 28 novembre 1404.

**112** A inizio Quattrocento risalgono le prime misure contro i «bancherii nostri tenentes banchum» (*Senato Misti*, reg. 46, f. 164v, 28 novembre 1404).

**113** *Senato Misti*, reg. 48, f. 59r, 21 marzo 1409.

Del resto, il fastidio dei grandi prestatori, i *campsores* di Rialto, per il favore mostrato dalla clientela veneziana verso i banchi me-strini, minacciava di ostacolare la ripresa economica nella capitale; eppure, anche a queste dinastie familiari, malgrado il loro rango, toccava talvolta assecondare le convenienze del momento politico e gli interessi di altri casati. Perché anch'esse dovevano rifuggire dall'accusa più volte risuonata dal pulpito, e perfino nelle stanze del governo, di praticare l'usura. La questione sociale si riproporrà, intrecciandosi alle sfide innestate dalle guerre di metà Quattrocento, allorquando la crisi finanziaria comincerà a investire le basi finanziarie su cui poggiava la solidale alleanza delle grandi società creditizie a struttura familiare.

